Emblema tribunale Inglese

Caso N.: R/O 104/20

**NELLA CORTE DELLA CORONA DI SOUTHWARK**

1 English Grounds, Londra, SE1 2HU

10 marzo 2021

**DAVANTI AL SUO ONORE IL GIUDICE BAUMGARTNER**

**IN SEDUTA PRIVATA**

IN MERITO AD UN ORDINE DI RESTRIZIONE CONCESSO IL 12 NOVEMBRE 2020 DAL

GIUDICE GRIEVE QC

TRA:

(1) GIANLUIGI TORZI

(2) VITA HEALTHY LIMITED

**Accusati**

- e -

**IL DIRETTORE DEL PUBBLICO MINISTERO**

**Convenuto**

---

**SENTENZA APPROVATA**

---

Stuart Biggs (incaricato da Janes Solicitors) per le controparti

Timothy Hannam QC (incaricato dalla Pre-Enforcement Unit, CPS Proceeds of Crime Division, Crown Prosecution Service) per il convenuto

Data dell'udienza: 26 febbraio 2021

Ordino che ai sensi del Crim PR r 5.5(1)(a) non venga presa alcuna nota stenografica ufficiale di questa Sentenza e che le copie di questa versione, così come sono state emesse, possano essere considerate come autentiche.

**IL GIUDICE BAUMGARTNER**

**Introduzione**

1. Questa è una richiesta di accertamento di un'ordinanza restrittiva emessa dal giudice Grieve QC in questa Corte che si riunisce a Southwark il 12 novembre 2020 (l'"**Ordine di restrizione**") esercitando la giurisdizione della Corte ai sensi dell'art. 8(4) del Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) Ordine 2005 (il "2005 Ordine"). L'Ordine di Restrizione è stato emesso sulla carta e, a causa della sua urgenza, senza preavviso ai convenuti dell'ordine, il signor Gianluigi Torzi e Vita Healthy Ltd, che sono gli appellanti nel procedimento a me esposto.

2. Con il presente ricorso, gli appellanti contestano l'Ordine di Restrizione e chiedono la cancellazione sulla base di una concreta non divulgazione e/o travisamento. Nell'esaminare i documenti, mi è apparso evidente che, poiché la domanda è stata presentata il 23 dicembre 2020, la portata della richiesta (così come i motivi della stessa) si era ridotta, e quindi, esercitando poteri di gestione del caso della Corte secondo il Crim. PR r 1.1(2)(e), ho ordinato alle parti di concordare un elenco di domande da sottoporre alla Corte in considerazione della richiesta. Di conseguenza, oltre ai costi, le parti hanno concordato che la Corte dovrebbe determinare I seguenti punti:

   (1) C'è stata omessa divulgazione e/o falsa dichiarazione nella domanda di restrizione?

   (2) In caso affermativo, tale omissione e/o falsa dichiarazione era effettiva?

   (3) il caso dovrebbe essere annullato?

   (4) In caso affermativo, è soddisfatto il criterio per una nuova ordinanza sulla base del materiale in possesso dinanzi alla Corte?

   (5) In caso affermativo, quali dovrebbero essere i punti di una tale ordinanza?

3. Avendo esaminato la domanda sul materiale sottoposto alla Corte insieme alle osservazioni scritte e orali delle parti, sono d'accordo che questi sono i punti che vanno riferiti a me per la decisione. Prima di passare a considerarli, tuttavia, è necessario che io esponga in dettaglio i fatti e i punti base asseriti dal Director of Public Prosecutions (il "**DPP**")( Direttore del Pubblico Ministero) nella sua richiesta senza preavviso dell'Ordine di Restrizione, relativo alla posizione degli appellanti ove c'è stata omessa divulgazione e/o travisamento nei punti avanzati dal DPP. Vedremo che sara' evidente come i fatti e le richieste a cui il presente procedimento fa riferimento sono lunghi e complessi (e spesso contestati o oggetto di interpretazioni di parte), e per questo motivo tratterò solo quelli che ritengo siano direttamente rilevanti per la decisione della richiesta che mi è stata presentata.

**La Richiesta di Restrizione**

4. L'ordine di restrizione è stato fatto su richiesta del DPP, agendo attraverso il Crown Prosecution Service (il "**CPS**"), datato 12 novembre 2020 (la "Domanda di Restrizione"), ai sensi dell'art. 9(1) dell'Ordine del 2005.

5. L'Applicazione di Restrizione (la Restraint Application) ha fatto seguito al ricevimento da parte del Segretario di Stato (**Secretary of State**) for the Home Department (il "Ministro dell'Interno"), agendo attraverso l'Autorità Centrale del Regno Unito, di una lettera rogatoria (o "**lettera di richiesta**") da parte dell'Ufficio del Promotore di Giustizia (l"**OPJ**"). del Tribunal (il "**Tribunale**") dello Stato della Città del Vaticano (il "**Vaticano**") in data 11 novembre 2020 (la "**Lettera di Richiesta**"), firmata dal Promotore di Giustizia Aggiunto Professore Avvocato Alessandro Diddi, per un ordine di sequestro di tre conti bancari detenuti dalla Seconda Appellante, Vita Healthy Ltd ("**Vita**") (precedentemente noto come Sunset Enterprise Ltd ("**Sunset**")), con HSBC Bank Plc che, alla data della Lettera di Richiesta, erano a credito per i seguenti importi:

Conto n. che termina 8123:

Conto n. che termina 6546:

Conto n. che termina 2051:

(insieme, i "**conti bancari HSBC**").

<u>Motivi della richiesta</u>

6. I motivi della richiesta di sequestro sono stati esposti nella prima deposizione di Manjula Nayee, un procuratore speciale del CPS autorizzato dal DPP a presentare la Restraint Application (ordine di restrizione) per suo conto, datata 12 novembre 2020. Nella sua prima deposizione la signora Nayee ha negato qualsiasi conoscenza personale dei fatti esposti, basandosi invece sul contenuto della Lettera di Richiesta (che ha esibito nella sua traduzione inglese come Reperto "MN/1")[1] e alcune informazioni fornitele dalla signora Sally Cullen, un magistrato di collegamento internazionale del CPS a Roma che era coinvolto con "le Autorità Vaticane" (come le descrive la signora Nayee, che io intendo da riferirsi all'OPJ) nella preparazione della Lettera di Richiesta, e da documenti ottenuti dalla Companies House.

7. La sig.ra Nayee ha esposto nei paragrafi dal 18 al 46 la sua prima deposizione riguardo a Torzi, il quale, come si legge nella lettera di richiesta, era stato accusato dall'OPJ di vari reati penali a seguito di denunce da parte dell'Istituto per le Opere Religiose della Santa Sede (comunemente noto come la Banca Vaticana) (nel luglio 2019) e l'Ufficio del Auditor General (Revisore Generale) (un'istituzione che sembra avere la supervisione di organismi sia in Vaticano che della Santa Sede) (nell'agosto 2019).

8. La lettera di richiesta afferma che il signor Torzi affronta sei capi d'accusa in tutto:

Capo d'accusa (a): appropriazione indebita, tra il 20 giugno 2014 e il 3 dicembre 2018;

Capo d'accusa (b): appropriazione indebita, il 23 novembre 2018;

Capo d'accusa (c): frode, tra il 3 dicembre 2018 e il 1° maggio 2019;

[1] Fascicolo di audizioni, pp. 42-50.

Capo d'accusa (d): estorsione, tra il 5 dicembre 2019 e il 1° maggio 2019;

Capo d'accusa (e): riciclaggio di denaro, tra il 5 dicembre 2019 e il 1° maggio 2019; e

Capo d'accusa (f): frode, il 13 marzo 2019.

9. I fatti asseriti che danno origine a queste accuse sono ripresi dalla lettera di richiesta in alcuni dettagli e riassunti dalla signora Nayee nella sua prima deposizione. Brevemente, tra le altre cose si dice che il signor Torzi abbia cospirato con altri per frodare il Segretariato della Santa Sede (un dipartimento della Santa Sede che svolge le sue funzioni politiche e diplomatiche (il "Segretariato") nei rapporti relativi all'acquisto da parte del Segretariato di una proprietà al 60, Sloane Avenue, Chelsea, Londra (la "Chelsea Property") nel 2018 attraverso una struttura offshore di fondi e società.

10. Il mio uso de "la Santa Sede" qui in riferimento al Segretariato è distinto da quello dello Stato della Città del Vaticano[2] che, attraverso l'OPJ, presenta le accuse contro il signor Torzi. "La Santa Sede" descrive un organo della Chiesa cattolica a Roma nettamente distinto dal Vaticano, che (come il Vaticano) è a sua volta un ente dotato di un diritto individuale e separato di diritto internazionale, come riconosciuto dal Trattato Laterano[3]. Nella sua argomentazione scritta, del 10 febbraio 2021, il signor Stuart Biggs, che rappresenta il Ricorrente, ha sostenuto che l'indagine sul signor Torzi è stata condotta da uno Stato che non ha una storia consolidata nel condurre indagini penali, e certamente nessuna in casi di questo settore. Nessuna prova diretta e' stata prodotta dai Ricorrenti prima di me su questo punto, e non è stato sviluppata ulteriormente da Biggs nell'argomentazione orale. Non prendo in considerazione queste deposizioni. Lo scritto del signor Biggs afferma anche che lo Stato richiedente sta, in effetti, perseguendo la propria causa sia come denunciante che come investigatore/procuratore ma, ancora una volta, non è stata offerta alcuna prova a sostegno. Il sig. Biggs ha detto che questo contesto potrebbe correttamente incoraggiare questa Corte ad applicare un esame particolarmente attento a qualsiasi affermazione fatta dal Vaticano sull'interpretazione appropriata degli eventi e/o documenti. In giudizi di questa natura, lo farei in ogni caso.

11. Non ritengo, tuttavia, che gli argomenti del signor Bigg secondo cui il Vaticano sta perseguendo la propria causa sia fondata su prove. Sulle prove che ho davanti a me, anche se a volte le parti confondono le parole "il Vaticano" e "la Santa Sede", faccio la seguente distinzione: la Banca Vaticana e l'Ufficio del Revisore Generale sono i denuncianti; la presunta vittima è il Segretariato; e l'OPJ, diretto dal Promotore di Giustizia, è sia l'investigatore che il procuratore, lavorando nel quadro di un codice penale nazionale (come è evidente nella Lettera di Richiesta, e comune a molte altre giurisdizioni), indagando su reati che si dice siano stati commessi all'interno del territorio del Vaticano e altrove (di nuovo, emerso dalla Lettera di richiesta). Il ruolo dell'OPJ in questo contesto non è diverso da quello del giudice istruttore in altri sistemi di diritto civile. Esso svolge il ruolo di pubblico ministero e investigativo. Se il signor Torzi dovesse affrontare un processo in Vaticano, non

---

[2] Che ho abbreviato in "il Vaticano" altrove.

[3] Un trattato tra la Santa Sede e l'Italia fatto nel 1929 che ha riconosciuto la città del Vaticano come uno stato indipendente sotto la sovranità della Santa Sede (vedi Trattato del Laterano, art. 3). Vedi anche Crawford, J, "The Creation of States in International Law" (2nd ed, Clarendon Press, 2006), pp 221-233, e Crawford, J, "Brownlie's Principles of Public International Law" (9th ed, Oxford University Press, 2019), p 114.

c'è nulla davanti a me che suggerisca che sarà diversamente che davanti a un tribunale penale composto da giudici indipendenti estranei ai denuncianti, alla presunta vittima o all'OPJ. In ogni caso, in nessun punto, Torzi, nella sua difesa scritta alle accuse depositate presso il Tribunale[4] riferisce in merito alla divisione o meno tra l'OPJ come investigatore e procuratore da una parte, e I denuncianti e/o la presunta vittima dall'altro.

12. I rapporti asseriti dall'OPJ, come descritti nella Lettera di Richiesta, possono essere riassunti come segue:

(1) Time and Life SA ("TL"), una società controllata dal signor Raffaele Mincione, ha acquistato la proprietà di Chelsea il 18 dicembre 2012 per 129.000.000 GBP attraverso una holding separata.

(2) Mincione ha promosso e controllato un fondo chiamato Athena Capital Global Opportunities Fund (il "**GOF**"), gestito da un fondo di investimento denominato Athena Capital Fund SICAV[5] (l'"**ACF**").

(3) Attorno al 2014, il Segretariato, agendo attraverso il signor Fabrizio Tirabassi (il capo del suo Ufficio Amministrativo) e Monsignor Alberto Perlasca, ha trasferito 200.500.000 USD al GOF utilizzando linee di credito concesse dal Credit Suisse e dalla Banca Svizzera Italiana garantite dai beni del Segretariato per un valore di almeno 454.000.000 euro. Il denaro è stato utilizzato per acquistare un interesse nella proprietà di Chelsea attraverso una catena di tramiti societari che non è completamente descritto dalla sig.ra Nayee o dalla Lettera di Richiesta.

(4) Le seguenti operazioni, tuttavia, appaiono rilevanti ai fini dell'accusa:

(i) un deposito di 38.000.000 di dollari su conti bancari collegati al signor Mincione e il GOF;

(ii) una sottoscrizione di USD 16.000.000 di un'obbligazione emessa da TL;

(iii) una sottoscrizione di EUR 3.900.000 per un'obbligazione emessa da Sierra One SPV Srl ("**Sierra One**"), una società collegata a Sunset (una società che si dice sia controllata da Torzi) e il signor Torzi, che si è impegnato a pagare una commissione di EUR 4.000.000 a Sunset (l'"**investimento Sierra One**").

Questi rapporti sarebbero all'origine del reato di cui alla lettera a).

(5) Quando il Segretariato ha successivamente deciso di acquistare l'intero interesse nella Chelsea Property nel 2018, lo ha fatto stipulando un accordo quadro e un accordo di acquisto con Gutt SA ("Gutt"), una società controllata dal signor Torzi, e un altro tramite chiamato Athena Real Estate & Special Fund 1, con il quale 40.000.000 EUR sono stati pagati ad ACF per acquisire le entità e infine 60 SA-2 Ltd, la società che entro' immediatamente in possesso della proprietà a Chelsea. Inoltre, il Segretariato ha pagato la somma di 125.000.000 GBP per estinguere un debito garantito sulla proprietà. L'OPJ sostiene che le spese sostenute dal Segretariato per l'acquisto ammontavano a oltre EUR 350.000.000 entro

[4] Fascicolo audizione, pp 765-822

[5] Société d'investissement à Capital Variable, una struttura di fondi d'investimento utilizzata in Lussemburgo. Si veda il punto (B) dell'accordo quadro del 22 novembre 2018, fascicolo dell'audizione, pp 386-387.

il 2018. Questo è stato un importo significativo oltre alle 129.00.000 GBP pagate per la proprietà sei anni prima, alla fine del 2012.

Queste transazioni sarebbero all'origine del reato di cui al capo d'accusa (b).

(6) L'OPJ sostiene che il signor Torzi "disonestamente e segretamente" ha deciso di concedere a se stesso il controllo azioni di Gutt per impedire al Segretariato di acquisire l'intero interesse nella proprietà di Chelsea finché il Segretariato non avesse accettato di pagargli altri 15.000.000 di euro.

Queste transazioni sono state ritenute all'origine del reato di cui al capo d'imputazione (c).

(7) Di conseguenza, l'OPJ afferma che il signor Torzi ha ricattato il Segretariato affinché gli pagasse EUR 15.000.000 per completare l'operazione.

(8) A seguito del pagamento, il signor Torzi ha permesso il trasferimento delle azioni della 60 SA-2 Ltd (la società che deteneva il freehold dell'immobile di Chelsea) ad una società controllata dal Segretariato.

Queste transazioni sono considerate all'origine del reato di cui al capo d'imputazione (d).

(9) Il pagamento di EUR 15.000.000 è stato effettuato in due pagamenti: una a Sunset per la somma di EUR 5.000.000 il 29 aprile 2019, l'altra a Lighthouse Group Investments Unlimited (successivamente nota come Lighthouse Group Investments Limited) ("**Lighthouse**"), un'altra società controllata dal sig. Torzi, per EUR 10.000.000 il 1°maggio 2019.[6]

(10) L'OPJ sostiene che la vera origine delle somme che compongono il pagamento di EUR 15.000.000 è stata nascosta o camuffata dal signor Torzi come i proventi della sua condotta criminale (cioè il ricatto di cui al capo d'imputazione).

Queste transazioni avrebbero dato luogo al reato di cui al capo d'imputazione e).

(11) Infine, l'OPJ sostiene che il signor Torzi abbia tramato per frodare Gutt (che controllava 60 SA Ltd, una società che ad un certo punto sembra essere stata proprietaria del freehold della Chelsea Property) di 224.620 GBP inducendo la 60 SA Ltd (una società che deteneva le azioni della 60 SA-2 Ltd) a trasferire tale somma a un avvocato chiamato Nicola Squillace in cambio di servizi che si diceva essere prestati alla 60 SA Ltd, ma che in realtà era stato reso al sig. Torzi.

Queste transazioni avrebbero dato luogo al reato di cui al capo d'imputazione (f).

13. Quando il procedimento mi e' stato sottoposto il 26 febbraio, il DPP aveva abbandonato le sue richieste a nome del Vaticano (almeno per quanto riguarda gli appellanti) relativamente a gran parte di ciò che è stato affermato nel capo di accusa (a), e ha osservato che il pagamento nel capo di accusa (f) non era rilevante per il calcolo di EUR 15.000.000 del guadagno del signor Torzi dalla condotta criminale, lasciando solo i fatti e le questioni asserite nei capi di accusa (b), (c), (d) ed (e) come validi in questo ricorso. Per quanto riguarda il capo d'accusa (a), il pubblico ministero ha

[6] È pacifico che il signor Torzi sia stato direttore di Vita tra il 16 maggio 2018 e l'8 giugno 2020. Tra il 30 marzo 2017 e l'11 maggio 2020, Vita era nota come Sunset Enterprise Ltd. I registri della Companies House rivelano che Lighthouse ha detenuto il controllo significativo di Vita dal 20 novembre 2017. Il signor Torzi era un direttore di Lighthouse nello stesso periodo in cui era direttore di Vita ma, in ogni caso, aveva il controllo significativo di Lighthouse con "possesso di azioni - 75%o più con controllo sui fiduciari di un trust".

mantenuto un ampio lasso di tempo per la cospirazione asserita in relazione alla proprietà di Chelsea (che è l'oggetto del capo di accusa (b)). Ritornerò su questo punto più avanti.

Quadro giuridico

14. Gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 2005 prevedono che la Corte possa emettere, su richiesta del DPP ex parte (o senza preavviso) ad un giudice in camera di consiglio, un ordine di restrizione che vieta a chiunque di trattare con beni rilevanti che sono identificati in una "richiesta esterna" e specificato nell'ordine.

15. L'articolo 447 del Proceeds of Crime Act 2002 (la "**2002 Act**") stabilisce in modo evidente che:

(1) una richiesta esterna è una richiesta da parte di una "overseas authority" di vietare di trattare beni rilevanti identificati nella richiesta (s 447(1)); e

(2) un'overseas authority è un'autorità che è responsabile in un paese o territorio al di fuori del Regno Unito (a) per fare una richiesta ad un'autorità in un altro paese o territorio (compreso il Regno Unito) di vietare di trattare i beni in questione (b) per svolgere un'indagine per accertare se i beni sono stati ottenuti come risultato di una condotta criminale o in relazione ad essa, oppure c) per indagare se un reato di riciclaggio di denaro sia stato commesso (s 447(11)).

Che la Lettera di Richiesta del Vaticano sia una "richiesta esterna" da una "overseas authority" non è ora contestato dagli appellanti, né lo è il suo rinvio al DPP da parte dell'ministero degli interni per il trattamento ai sensi dell'art. 6(1)(b) dell'ordinanza del 2005.

16. L'articolo 46(2) prevede che, se non è stato emesso un "ordine esterno "[7] (come nel caso attuale un ordine di restrizione), la Corte deve esercitare i suoi poteri riferendo al valore attuale dei "beni realizzabili"[8] messi a disposizione per soddisfare un ordine esterno che può essere emesso nei confronti del convenuto (art 46(2)(a)), e al fine di garantire che non vi sia una diminuzione del valore dei beni individuati nella richiesta esterna (art. 46(2)(b)). Queste disposizioni sono collegate all'ulteriore requisito di un rischio reale di dissipazione (vedi sotto).

17. L'articolo 8 dell'ordinanza del 2005 prevede che la Corte possa emettere un ordine di restrizione se una delle due condizioni, relative all'articolo 7, è soddisfatta.

*La seconda condizione*: *art 7(3)*

18. Al paragrafo 10 della sua prima deposizione, la signora Nayee ha esposto la sua convinzione che la seconda condizione, di cui all'articolo 7(3), era stata soddisfatta, in quanto:

---

[7] Ossia l'equivalente esterno di un ordine di confisca emesso ai sensi della legge del 2002: si veda l'ordinanza del 2005, art. 2, e 2002 Act, s 447(2).

[8] I "beni realizzabili" comprendono qualsiasi proprietà libera detenuta dall'imputato: ordinanza del 2005, art. 135(1). La proprietà è "libera" a meno che non ci sia un ordine in vigore in relazione ad essa come specificato all'articolo 280 della Legge del 2002: Ordine del 2005, art. 135(2). Non è contestato che i conti bancari della HSBC siano beni realizzabili ai sensi dell 2005 Order.

(a) la lettera di richiesta identificava "beni rilevanti" in questa giurisdizione;

(b) i procedimenti per i reati erano stati avviati in Vaticano e non erano stati conclusi; e

(c) vi erano ragionevoli motivi per credere che l'imputato nominato nella lettera di richiesta avesse beneficiato della sua "condotta criminale".

Inizialmente gli appellanti hanno contestato il punto (b), sebbene le parti abbiano successivamente concordato di procedere sulla base del fatto che, ai fini del presente ricorso, il procedimento in Vaticano era stato avviato e non concluso, facendo scattare un test più elevato, per il DPP, da soddisfare rispetto alla prima condizione[9] ("ragionevole motivo di credere", invece di "ragionevole motivo di sospettare" nella prima condizione in cui era stata avviata solo un'indagine penale).

*Proprietà rilevante*

19. I concetti di "proprieta' rilevante" e "condotta criminale" sono definiti dalla s447 del 2002 Act: un "bene" è un "bene rilevante" se ci sono "ragionevoli motivi per credere" che possa essere necessario per soddisfare un ordine esterno (come un ordine di confisca) che è stato o che può essere emesso (s 447(7)); "condotta criminale" è definita come una condotta che (a) ha costituito un reato in qualsiasi parte del Regno Unito, o (b) costituirebbe un reato in qualsiasi parte del Regno Unito se si fosse verificata (s 447(8)).

20. Il termine "proprietà" è ampiamente definito dalla legge del 2002 e comprende azioni come il debito dovuto da una banca al suo cliente al momento del deposito di denaro (s 447(4)(c)). Include i conti della HSBC identificati nella lettera di richiesta.

21. Al paragrafo 42 della sua prima deposizione, la signora Nayee ha detto che i fatti che hanno dato origine ai reati di cui ai capi d'accusa da (a) a (f) avrebbero costituito un reato in questa giurisdizione se fosse avvenuto in questo territorio: I capi (a) e (b) equivarrebbero a cospirazioni per frodare o per commettere frode con abuso di posizione; i capi (c), frode; il capo (d), ricatto; il capo (e), riciclaggio di denaro e il capo (f), frode. A parte la dichiarazione nel paragrafo 10 della prima deposizione della sig.ra Nayee (e, di conseguenza, le conclusioni della Corte al momento di emettere l'ordinanza restrittiva) che l'art. 7(3)(c) dell'Ordine del 2005 era stato soddisfatto, in quanto c'era ragionevole motivo di credere che l'imputato nominato nella Lettera di richiesta avesse tratto vantaggio dalla sua "condotta criminale", i ricorrenti non contestano le deposizioni della signora Nayee o le conclusioni della Corte la cui lettera di richiesta identificava una "proprietà" in questa giurisdizione, sebbene essi sollevino una questione sul fatto che la proprietà è "proprietà rilevante".

*Procedimento iniziato e non concluso*

22. La signora Nayee ha anche detto che il signor Torzi è stato arrestato dalle autorità del Vaticano a seguito di un colloquio che ha avuto luogo il 5 giugno 2020, e rilasciato "sotto pagamento di cauzione" il 15 giugno 2020. In una nota separata che accompagna la richiesta di restrizione, la signora Nayee ha sostenuto che il procedimento era stato avviato e non concluso (cosa che, come ho menzionato, i ricorrenti contestano, ma hanno accettato di procedere sulla base di ciò che hanno fatto ai fini del presente di questo procedimento), e,

[9] Come modificato dal Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) (Amendment) Order 2015, art 6.

dati i fatti annessi, c'era ragionevole motivo di credere che il signor Torzi abbia tratto vantaggio dalla condotta criminale esposta nella lettera di richiesta.

*Ragionevole causa di credere che l'imputato abbia beneficiato della condotta criminale*

23. C'è molto potere sul significato di "ragionevole causa di credere". Il test nella seconda condizione è stato precedentemente allineato con il test stabilito nella prima condizione all'art. 7(2) (il cui equivalente della legge del 2002 è l'articolo 40(2)(b)), ma il test nella prima condizione è stato sostituito con il test inferiore di "ragionevole motivo di sospetto" dal Proceeds of Crime Act 2002 (External Requests and Orders) (Amendment) Order 2015, art 6. Le note esplicative del Serious Crime Act 2015 (che ha modificato l'articolo 40(2)(b) del 2002 Act) dice questo:

"L'articolo 40 della [legge del 2002] [l'equivalente della legislazione primaria all'articolo 7 dell'Ordine del 2005] stabilisce una serie di condizioni alternative per emettere un ordine di restrizione. L'intenzione è che un ordine di restrizione dovrebbe essere disponibile in qualsiasi momento dopo che un'indagine penale è iniziata per ridurre al minimo il rischio che l'imputato possa dissipare il suo patrimonio al di fuori della portata delle forze dell'ordine. La sezione 40(2) del POCA stabilise il test della prima condizione nei seguenti termini

(a) è stata avviata un'indagine penale in Inghilterra e Galles in relazione ad un reato, e

(b) c'è ragionevole motivo di credere che il presunto colpevole abbia tratto vantaggio dalla sua condotta criminale.

L'espressione "ragionevole motivo di credere" in questo contesto significa che il Giudice ritiene che, sulla base delle prove disponibili, <u>sia più probabile che l'imputato abbia beneficiato della condotta criminale</u>. Questo contrasta con il test per l'arresto di una persona, vale a dire che ci sono "ragionevoli motivi per sospettare" che la persona sia colpevole di un reato che è stato commesso (cfr. s 24 del Police and Criminal Evidence Act 1984). Il termine "sospetto" esprime un grado di soddisfazione, che non equivale a convinzione, ma che si estende almeno oltre la speculazione. Un test basato sul sospetto può quindi essere più facilmente soddisfatto di uno basato sulla convinzione" (a mio avviso).

24. Pertanto, le note esplicative suggeriscono che le parole "ragionevole motivo di credere" richiedono alla Corte di applicare l'onere della prova civile (cioè l'analisi delle probabilità) nel valutare le prove per decidere se un imputato abbia beneficiato della condotta criminale. Questo approccio differisce notevolmente da quello adottato da Lang J in National Crime Agency v Baker [2020] EWHC 822 (Admin), al [24] e seguenti, dove la corte ha considerato un test simile sotto la s 362B(2)(a) del 2002 Act ("ragionevole motivo di credere che... il convenuto detenga la proprietà"). Lang J ha iniziato con la distinzione tra convinzione e sospetto, prima di adottare il ragionamento esposto da Lord Hughes in Re Assets Recovery Agency (Jamaica) (2015) 85 WIR 440, che ha disconosciuto la necessità di qualsiasi standard probatorio:

"24. ... i) 'Credenza e sospetto non sono la stessa cosa, anche se entrambi sono meno importanti della conoscenza. Il sospetto è uno stato d'animo per cui la persona pensa che X sia il caso. Il sospetto è uno stato d'animo per il quale la persona in questione pensa che X possa essere il caso". (per Laws LJ in A e altri contro Secretary of State for the Home Department [2004] EWCA Civ 1123 a [229]).

ii) La convinzione è "uno stato d'animo più positivo del sospetto". (R (Errington) contro Metropolitan Police Authority [2006] EWHC 1155 Admin, per Collins J a [27]).

25. Una prova di "ragionevole motivo di credere" non è lo stesso che assolvere un onere di di prova, sia a livello civile che penale. Ma richiede oggettivamente ragionevoli motivi per la convinzione dichiarata. Come ha spiegato Lord Hughes in Re Assets Recovery Agency (Jamaica) (2015) 85 WIR 440, al [19]:

> "Motivi ragionevoli per credere un fatto primario, come ad esempio che la persona sotto inchiesta abbia tratto vantaggio dalla sua condotta criminale, o abbia commesso un reato di riciclaggio di denaro, non comporta la prova che egli abbia fatto una cosa del genere, sia secondo lo standard di prova penale che civile. Il test non riguarda la prova, ma l'esistenza di motivi (ragioni) per credere (pensare) qualcosa, e la ragionevolezza di questi motivi. Il dibattito sullo standard di prova richiesto, come è stato in parte condotto nei tribunali inferiori, è inappropriato perché il test non chiede che il fatto principale sia provato. Chiede solo che il richiedente dimostri che si ritenga esista, e che ci siano motivi obiettivamente ragionevoli per tale convinzione".

26. In definitiva spetta alla Corte, non alla NCA [la National Crime Agency, la ricorrente davanti a Lang J], determinare se c'è "ragionevole motivo di credere".

25. Condivido fedelmente l'approccio esposto nel ragionamento di Lang J e Lord Hughes, che, se mi e' concesso, deve essere corretto perché la Corte in questa fase non è interessata alla prova di fatti primari come in un processo di emissione. È, al contrario, interessata a stabilire se esistono motivi ragionevoli per credere a qualcosa. Quindi, in breve, una ragionevole causa per credere che un convenuto abbia beneficiato di una condotta criminale non implica l'accertamento di un fatto ad un elemento probatorio, ma piuttosto l'esistenza di motivi per credere ai fatti, e la ragionevolezza di questi motivi.

26. È la Corte stessa che deve essere soddisfatta che la prova sia stata fatta, e nel fare ciò è un diritto considerare prove che potrebbero altrimenti essere escluse come sentito dire. L'articolo 13 dell 2005 Order prevede che le prove non devono essere escluse nei procedimenti di restrizione per il motivo perché si tratta di sentito dire (di qualsiasi grado), e che gli articoli da 2 a 4 del Civil Evidence Act 1995 si applicano in relazione ai procedimenti di restrizione e come tali sezioni si applicano ai procedimenti civili.[10] È importante definire se la Corte deve considerare il peso (se esiste) da dare alle prove per sentito dire, e nel farlo tenere conto di tutte le circostanze da cui si può ragionevolmente trarre un'interferenza sull'affidabilità o meno della prova. Si può considerare, tra l'altro, se la prova implichi un sentito dire multiplo; se qualsiasi persona coinvolta avesse un motivo per nascondere o travisare le cose; se la dichiarazione originale era un resoconto modificato, o è stato fatto in collaborazione con un altro o per uno scopo particolare; e se le circostanze in cui la prova viene adottata come sentito dire è tale da suggerire un tentativo di impedire un'adeguata valutazione del suo peso. La mera asserzione, al contrario della prova diretta o per sentito dire, non ha valore. Il fatto che il richiedente abbia concluso che c'è un motivo ragionevole non è sufficiente: ci devono essere prove sufficienti per la Corte per raggiungere la propria conclusione in tal senso (vedi Ashford v Southampton City Council [2014] EWCA Crim 1244).

> 27. I paragrafi 47 e 48 della prima deposizione della signora Nayee espongono in forma breve la sua comprensione della situazione come segue:

---

[10] Crim PR r 33.39 prevede che la s 2(1) del Civil Evidence Act 1995 (dovere di notificare l'intenzione di basarsi su prove per sentito dire) non si applica alle prove nei procedimenti di restrizione.

"47. In breve, l'autorità straniera afferma che i fondi del Vaticano sono stati appropriati dai cospiratori, abusando della loro posizione di fiducia, per finanziare i loro affari e interessi di investimento, e che il signor TORZI, attraverso le società da lui controllate, ha beneficiato direttamente della somma di almeno 19.000.000 di euro (cioè 4.000.000 di euro più 15.000.000 di euro).

48. È quindi mia convinzione che, sulla base delle informazioni fornitemi, vi sia ragionevole motivo di credere che il sig. TORZI e la VITA HEALTHY LTD abbiano beneficiato di una condotta criminale".

*Rischio reale di dissipazione*

28. Una richiesta di un ordine di restrizione deve anche dimostrare alla Corte che esista un rischio reale di dissipazione dei beni per avere diritto ad un soccorso. Se non c'è tale rischio, o il rischio è semplicemente fantasioso, un ordine di restrizione non dovrebbe essere fatto, poiché, in base alle ipotesi fatte, non sarebbe necessario per il raggiungimento del suo unico scopo.[11] In molti casi, il rischio di dissipazione parlerà da solo. In Re AJ (non riportato, 9 dicembre 1992, Court of Appeal Civil Division), Glidewell LJ afferma:

"...Accetto che in molti e forse nella maggioranza sostanziale dei casi, dove i reati che comportano un guadagno superiore a 10.000 sterline, le circostanze dei presunti reati stessi porteranno a un ragionevole timore che, senza un ordine di restrizione o un imputazione, i beni realizzabili saranno probabilmente dissipati.

Nei reati di traffico di droga, questo è probabile che sia così in quasi tutti i casi. Quindi l'onere per l'accusa spesso non sarà difficile da soddisfare".

In Jennings, Longmore LJ (al 199) ha adottato un approccio simile nei casi di un accusa di disonestà:

"Il timore della dissipazione dei beni è la ragione per richiedere un ordine di restrizione. Tale timore deve, infatti, esistere prima che un ordine possa essere richiesto. Ma in casi in cui vi e' l'accusa di disonestà, ci sarà di solito motivo di temere che i beni vengano dissipati. Di conseguenza non considero necessario che il procuratore dichiari di temere che i beni vengano dissipati solo perché lui o lei pensano che ci sia un valido caso di disonestà. Come affermato da [Laws LJ], il rischio di dissipazione generalmente parla da solo. Tuttavia i procuratori devono essere consapevoli della possibilità che non ci sia un rischio effettivo. Se non si è verificata alcuna dissipazione di beni per un lungo periodo, in particolare dopo che un imputato è stato accusato, il procuratore dovrebbe spiegare perché la dissipazione dei beni è temuta ora, alla data di richiesta dell'ordine, mentre prima non era temuta".

29. In *R v B* [2008] EWCA Crim 1374, un caso in cui un imputato ha chiesto di appurare un ordine di restrizione sulla base del fatto che non vi erano prove che dimostrassero che avrebbe dissipato i beni, Moses LJ (dando la sentenza della Corte d'appello (Divisione penale)) ha affermato (al [19]):

"Naturalmente in molti casi un giudice della Corte della Corona avrà un'opportunità migliore di questo tribunale di valutare le prove, ma va ricordato che in un caso come questo l'unica salvaguardia adeguata dei diritti di una persona, la cui proprietà possa essere limitata da una

[11] Re AJ (non riportato, 9 dicembre 1992, Court of Appeal Civil Division), per Glidewell LJ a p 23C della trascrizione, citato con approvazione da Laws LJ e Longmore LJ (con entrambi i quali Lloyd LJ concordava) in Jennings v CPS [2006] 1 WLR 182.

> restrizione, è un attento esame da parte del giudice sia nell'udienza ex parte che in qualsiasi domanda di modifica o di appuramento non solo della questione se c'è un motivo ragionevole per cui il presunto colpevole abbia tratto vantaggio dalla sua Condotta criminale, ma anche se esista un rischio reale che i beni vengano dissipati. Va notato che nel caso su cui l'accusa ha fondato la sua argomentazione, Jennings, la domanda è stata fatta dopo che il soggetto dell'ordine di restrizione era stato perseguito e effettivamente durante il processo. Qui, dove un cittadino non è stato nemmeno accusato, è particolarmente importante verificare che ci sia una base adeguata per un ordine così grave".

30. Nella sua prima deposizione, la signora Nayee afferma (al paragrafo 52) che, data la natura fraudolenta e disonesta dei reati contestati, c'è "un rischio" che i beni in questione possano essere dissipati. Non ha identificato un rischio piu' grave, e non ha cercato di identificare il rischio come fantasioso o reale. Ha continuato:

> "Sono informata che la banca HSBC ha congelato il conto in questione come risultato delle sue preoccupazioni interne sul potenziale riciclaggio di denaro e ha scelto di terminare la sua relazione con il signor TORZI e VITA HEALTHY LTD. Sono inoltre informata che intende rilasciare i fondi a VITA HEALTHY LIMITED in modo che possano essere trasferiti a un'altra istituzione disposta a fornirgli servizi bancari poco dopo il 13 novembre 2020."

*Ritardo*

31. Il ritardo nella presentazione di una richiesta di un ordine di restrizione può rendere difficile per un procuratore stabilire l'esistenza di un rischio di perdita dei beni e imporre un obbligo maggiore per giustificare la necessità di un'ordinanza restrittiva.

32. In *R v B*, c'è stato un periodo di sei mesi tra l'arresto dell'imputato per sospetto di occultamento o dissimulazione di proprietà criminale ai sensi dell'articolo 327 della legge del 2002 e la richiesta di un ordine di restrizione ai sensi della legge. Nel frattempo, è stato ammesso alla cauzione e reinterrogato in quattro occasioni, durante le quali non ha tentato in alcun modo di dissipare i beni. Anche dopo la richiesta dell'accusa di un ordine di restrizione, non ha fatto alcun tentativo di dissipare i beni. Riferendosi al ritardo, Moses LJ ha detto (al [18]):

> "Inoltre, alla luce dei fatti che abbiamo identificato di questo appellante che non ha colto l'opportunità che gli è stata presentata di dissipare i suoi beni, era doveroso sia all'accusa che al giudice, a titolo di ragionamento, spiegare come si potesse affermare che c'era un rischio reale che avrebbe dissipato i beni in futuro quando aveva avuto tutte le opportunità di farlo in passato. Dal nostro punto di vista, nessuna spiegazione di questo tipo è mai stata fornita; nessun ragionamento è stato avanzato su cui una tale conclusione potrebbe essere basata".

33. La questione del ritardo non viene sollevata dalla signora Nayee nella sua prima o seconda deposizione.

<u>Risultato</u>

34. In ogni caso, l'Ordine di Restrizione è stato fatto (a) senza preavviso agli appellanti o a qualsiasi terzo, e (b) sui documenti depositati dal DPP, e l'Ordine di restrizione è stato emesso nel proibire al signor Torzi e Vita di rimuovere da questa giurisdizione, o in qualsiasi modo disporre di, trattare o diminuire il valore delle somme sui conti bancari HSBC detenuti da Vita, secondo i termini dell'ordinanza.

**La domanda di assoluzione**

35. La domanda di assoluzione dall'ordine di restrizione (la "**Discharge Application**") è presentata dai Ricorrenti ai sensi dell'art. 9(2)(b) dell'Ordine del 2005. Nella loro domanda scritta datata 23 dicembre 2020, gli appellanti espongono i motivi della loro domanda.

Motivi della domanda

36. Questi motivi, come ho detto, si sono ridotti da quando è stata presentata la domanda di assoluzione, e considerero' solo i motivi che sono stati perseguiti dagli appellanti nell'argomentazione orale dinanzi a me.

37. Le presunte mancate divulgazioni materiali e/o false dichiarazioni su cui si basano gli appellanti per l'annullamento dell'ordinanza restrittiva, come esposto dal sig. Biggs nel suo schema, sono nove:

(1) che il sig. Torzi ha cospirato con altri per frodare il Segretariato, concordando che il sig. Mincione si appropriasse dei 200.500.000 dollari del Segretariato investiti nell'ACF nel 2014, denaro utilizzato dal fondo per acquistare un interesse nella proprietà di Chelsea. I ricorrenti dicono che il signor Torzi non era coinvolto in queste transazioni, e infatti non è stato coinvolto nell'acquisto della proprietà di Chelsea fino al 2018;

(2) la commissione di 4.000.000 di dollari pagata da Sierra One a Sunset relativa a 3.900.000 euro investiti dal GOF. I ricorrenti affermano che quel pagamento era, di fatto, un pagamento della commissione sull'investimento di Sierra One e non si riferiva specificamente o esclusivamente al GOF. In ogni caso, dicono gli appellanti, sarebbe raro che il pagamento di una commissione sia superiore all'importo investito;

(3) l'affermazione che il Segretariato è stato indotto a pagare 350.000.000 euro per la Proprietà di Chelsea. Gli appellanti affermano che questa non è un riassunto valido o corretto dell'acquisto perché non distingue tra i costi dell'investimento nel GOF nel 2014 e I costi di acquisto della proprietà di Chelsea e delle uscite dal fondo nel 2018;

(4) che i cospiratori sapevano che la proprietà di Chelsea valeva solo 129.000.000 GBP, ossia il prezzo pagato per essa nel 2012. Gli appellanti affermano che, così facendo, il Segretariato non ha rivelato l'esistenza di valutazioni successive e di permessi di pianificazione relativi alla proprietà;

(5) l'errata definizione dell'assegnazione di 31.000 azioni a Gutt come "segreta e disonesta". Gli appellanti dicono che le prove dimostrano che l'assegnazione delle azioni è stata trasparente e, categoricamente, che l'affermazione non è corretta;

(6) che il signor Torzi ha accettato di vendere le sue 1.000 azioni per un euro, quando in realtà il prezzo di un euro si riferiva alla vendita delle 30.000 azioni in totale;

(7) che il pagamento di 224.640 sterline all'Avv Squillace era illecito. Gli appellanti affermano che non ci fosse una spiegazione di come i servizi di Avv Squillace erano per il beneficio personale del Sig. Torzi, piuttosto che per il lavoro sull'operazione;

(8) che, nell'interrogatorio, il signor Torzi aveva detto semplicemente che avesse diritto al denaro che aveva ricevuto. Questo, come dicono Gli appellanti, è un travisamento materiale di ciò che in realtà era successo, e ha lasciato la Corte con l'impressione che il signor Torzi avesse di

fatto diritto ai fondi, mentre in realtà il signor Torzi aveva risposto alle accuse mosse contro di lui in una dichiarazione scritta fatta in maniera molto specifica e con documentazione di supporto. Inoltre, la lettera o la richiesta non riusciva a trasmettere la portata della comunicazione tra la Santa Sede e il signor Torzi durante il periodo in questione, compreso un incontro con Papa Francesco e contatti regolari con l'Arcivescovo Edgar Peña Parra, il sostituto del Segretariato. Gli appellanti affermano che ciò è incoerente con il Vaticano e, in modo eloquente, omesso da esso; e

(9) in primo luogo, omettendo di spiegare che l'ordine di restrizione svizzero era del valore di EUR 10.000.000, che era rilevante per la misura in cui era necessario un ulteriore vincolo e, in secondo luogo, il fatto che non c'era nessun ordine italiano in vigore, e quindi l'informazione che ne esisteva era imprecisa e dava erroneamente l'impressione che il tribunale italiano fosse soddisfatto e la limitazione fosse giustificata. Gli appellanti affermano che questo travisamento è particolarmente rilevante perché la Corte ha dovuto considerare se la limitazione già in atto fosse sufficiente.

Gli appellanti affermano che, sia individualmente che nel loro insieme, queste non-dichiarazioni e/o false dichiarazioni sono reali.

Quadro giuridico

*Mancata comunicazione e/o falsa dichiarazione di un fatto reale*

38. È irreale come, nelle domande di restrizione presentate senza preavviso al convenuto, il richiedente deve fornire un'quadro dettagliato e attendibile su tutti i fatti. Un fatto reale è un fatto che potrebbe influenzare la decisione di concedere o meno un'ordine e, in caso affermativo, a quali condizioni: si veda Jennings v Crown Prosecution Service [2006] 1 WLR 182, a 198 per Laws LJ; e Director of the Serious Fraud Office v A [2007] EWCA Crim 1927, al [6] per Hughes LJ (come allora).

39. In A, Hughes LJ ha affermato quanto segue:

"4. Un ordine di restrizione è un ordine di vasta portata. Anche se non toglie alcuna proprietà o beni alla persona sotto inchiesta, ed è per definizione temporaneo nell'applicazione, gli impedisce di utilizzare i beni congelati in qualsiasi modo fino a quando l'indagine penale e l'eventuale procedimento giudiziario che ne consegue siano terminati. Questo può limitarlo considerevolmente in ciò che può fare in termini di affari o attività privata. Se si scopre che la persona non si dimostra colpevole di un crimine, potrebbe nel frattempo aver perso molto a causa delle restrizioni imposte dall'ordine. La sua capacità di recuperare eventuali perdite da coloro che hanno chiesto l'ordine è in un caso interno e strettamente limitato dall'articolo 72 ai casi in cui c'è stata una grave inadempienza da parte di un investigatore che ha causato la continuazione dell'indagine quando altrimenti non sarebbe stato necessario; anche questo diritto limitato al risarcimento sembra non si applichi nel caso di un'ordinanza restrittiva emessa su richiesta esterna .... Un ordine di restrizione può talvolta durare a lungo, sebbene possa essere rivisto se persiste ingiustamente. L'ordine è stato definito draconiano, e così potrebbe (deliberatamente) essere.

5. La richiesta di un ordine di restrizione, che sia di origine nazionale o straniera, è di solito fatto in primo luogo senza preavviso al convenuto. Questo è necessario perché se il preavviso fosse dato, la maggior parte delle domande potrebbe essere vanificate dal convenuto che sposterebbe i beni, o li convertirebbe in qualcos'altro, prima che qualsiasi ordine possa avvenire. Ma la

persona, contro la quale viene emesso un ordine, può prontamente richiedere l'annullamento dell'ordine sulla base del fatto che non dovrebbe essere valido. In questo modo, si otterrebbe un'udienza completa a riguardo.

6. Poiché la domanda iniziale viene comunemente presentata senza preavviso, il Giudice non sentirà in quella fase le argomentazioni di entrambe le parti. Per questo motivo, come per altre domande senza preavviso, il tribunale insiste sulla piena e completa divulgazione da parte del richiedente di tutto ciò che potrebbe influenzare la decisione di concedere o meno l'ordine. C'è un alto obbligo per il richiedente di mettere tutto ciò che è rilevante davanti al giudice, sia che possa aiutare o ostacolare la sua causa".

40. È importante che la materialità sia decisa dal tribunale, non dal richiedente. Il principio di dare piena esposizione di tutti i fatti materiali prevede che il richiedente riveli qualsiasi debolezza, di cui è a conoscenza, e le informazioni che potrebbero essere favorevoli al convenuto, e qualsiasi spiegazione innocente che il convenuto possa aver avanzato durante l'interrogatorio.

41. L'onere di dimostrare una non divulgazione materiale e/o una falsa dichiarazione ricade sugli appellanti, e lo standard richiesto è l'analisi delle probabilità.

42. È importante tracciare la distinzione tra la mancata divulgazione di un fatto materiale e il travisamento di esso. Come suggerisce il termine, non divulgazione è la mancata divulgazione di un fatto materiale. Il travisamento, d'altra parte, è l'incapacità di rappresentare correttamente un fatto. È possibile non rivelare un fatto e allo stesso tempo travisarlo. È anche necessario distinguere tra una dichiarazione di fatto e una dichiarazione di opinione, anche se l'espressione di un'opinione possa dar luogo a un'implicita dichiarazione di fatto.

43. In caso di mancata dichiarazione materiale e/o di falsa dichiarazione, di solito l'ordine sarà annullato. Se l'ordine sarà annullato o meno è una questione di discrezione del tribunale; se la mancata divulgazione o la falsa dichiarazione è minore, il tribunale, a sua discrezione, può dirigere l'ordine; continuare o assolverlo e fare un nuovo ordine alle stesse condizioni o a condizioni diverse: si veda Brink's Mat Ltd contro Elcombe [1988] 1 WLR 1350, a 1356, per Ralph Gibson LJ; a 1358 per Balcombe LJ; e al 1359, per Slade LJ; si veda anche Re Stanford International Bank (In Receivership) [2011] Ch 33, a 109 per Hughes LJ.

*Interesse pubblico*

44. Le domande di restrizione richiedono un'ulteriore considerazione dell'interesse pubblico. Come Longmore LJ ha detto in Jennings (al 200):

> "Il fatto che la Corona agisca nell'interesse pubblico, a mio avviso, si pone contro la sanzione di appurare un ordine se, dopo aver considerato tutte le prove, la corte ritiene che un ordine sia appropriato. Questo non vuol dire che non ci potrebbe mai essere un caso in cui l'inadempienza della Corona potrebbe essere così spaventosa che la sanzione finale dell'accertamento sarebbe giustificata".

Questo deve essere bilanciato con l'importanza di richiedere alla Corona di rispettare rigorosamente le regole. In Jennings, Laws LJ ha affemato (al 198):

> "Mi sembra che ci siano due fattori che potrebbero indicare un approccio diverso alle domande senza preavviso di ordini di restrizione rispetto alle richieste di ordini di congelamento in contenziosi ordinari; ma essi si dirigono in direzioni opposte. In primo

luogo, la domanda è necessariamente presentata (supponendo naturalmente che sia presentata in buona fede) nell'interesse pubblico. L'interesse pubblico in questione è l'efficacia dell'articolo 71 del Criminal Justice Act 1988, un precursore della s 6 del 2002 Act]. Ecco il primo fattore: la corte dovrebbe essere più preoccupata di soddisfare questo interesse pubblico, se questo è ciò che l'ordine di restrizione farebbe, piuttosto che disciplinare il richiedente - la Corona - per il ritardo o mancata divulgazione. Ma in secondo luogo, proprio perché il richiedente è la Corona, il tribunale deve essere attento a vedere che la sua giurisdizione non sia arruolata al servizio di un'azione arbitraria o ingiusta da parte dello Stato, e quindi dovrebbe insistere in particolare sul rigoroso rispetto delle sue regole e norme, non ultimo il dovere di divulgazione".

45. Avendo esposto i motivi degli appellanti per l'accertamento dell'ordine di restrizione e il quadro giuridico applicabile, passo a considerare le questioni individuate dalle parti.

46. Nell'argomentazione dinanzi a me, l'attenzione è stata posta sui fatti su cui si è basato il DPP nell'Ordine di Restrizione come esposto nella prima deposizione della sig.ra Nayee. Dato il contenuto della sua testimonianza, sono convinto che la signora Nayee fosse ben consapevole del dovere nei confronti della Corte di fornire una piena e sincera esposizione di tutti i fatti, e di fare una deposizione equilibrata rivelando tutto ciò che poteva aiutare il signor Torzi e Vita. Tengo presente, tuttavia, che nella sua prima testimonianza la signora Nayee ha detto che non aveva conoscenza personale di questi fatti, e quindi la mia attenzione si concentrerà sui fatti e sulle questioni esposte nella lettera di richiesta da cui la signora Nayee ha riassunto la sua posizione (infatti, la signora Nayee ha esortato la Corte a ricorrere alla Lettera di richiesta per le sue condizioni ed effetti completi). Nessuna delle due parti suggerisce che i fatti rielaborati dalla sig.ra Nayee non siano una giusta sintesi di quelli esposti nella lettera di richiesta. La domanda è se ci sia stata una sostanziale non divulgazione e/o travisamento da parte del DPP, che riferisce all'ordine su richiesta del Vaticano come Stato richiedente, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione come indicato nella prima deposizione della signora Nayee e, in modo più completo, nella Lettera di richiesta.

**(1) Vi e' stata omessa divulgazione e/o false dichiarazioni nella richiesta di restrizione?**

47. Il signor Timothy Hannam QC, che compare per il DPP, ha ammesso che un certo numero di fatti e questioni identificati dai ricorrenti nelle loro deposizioni non sono stati rivelati o rappresentati correttamente dal DPP nella richiesta di restrizione, ma ha affermato che tali mancanze, prese individualmente o collettivamente, non equivalevano a una non divulgazione materiale e/o travisamento sufficiente a annullare l'ordine di restrizione.

48. Dovrei dire che non importa se il DPP o l'autorità straniera in quanto Stato richiedente è in torto. Ciò che conta è se c'è stata una mancata divulgazione e/o falsa dichiarazione di un fatto, e se tale mancata divulgazione e/o travisamento sia stato effettivo. Mi limito a queste domande.

<u>Motivo 1</u>

49. La Lettera di richiesta chiarisce, nel capo (a), l'affermazione dell'OPJ che, tra il 20 giugno 2014 e il 3 dicembre 2018, il sig. Torzi ha collaborato con altri, tra cui il sig. Tirabassi, Monsignor Perlasca e il signor Mincione, per frodare il Segretariato, concordando che il signor Mincione dovesse appropriarsi di 200.500.000 USD investiti nel GOF dal Segretariato nel 2014. Le accuse nel capo (a) coinvolgono una serie di presunte transazioni che vanno oltre la proprietà di Chelsea, che è il fulcro delle accuse dell'OPJ contro il signor Torzi e, in particolare, I 15.000.000 di euro che ha ricevuto. L'unica accusa diretta contro il sig. Torzi nel capo (a) è limitata a un

pagamento di una commissione che si dice sia stata ricevuta da lui tramite Sunset in relazione all'operazione Sierra One del 23 maggio 2018 (in merito alla quale, si veda il seguente motivo 2).

50. Il signor Hannam QC ha sostenuto che, almeno in questo paese, una parte può aderire e lasciare un'associazione a delinquere in qualsiasi momento, e quindi il coinvolgimento del signor Torzi dal 2018 in poi, come il caso dell'OPJ è diventato, parte delle accuse nel capo (a). La presentazione del signor Hannam QC si è concentrata strettamente sui rapporti del signor Torzi con il signor Mincione dal gennaio 2018, da quando dice che erano strettamente e commercialmente associati. Ha affermato che il caso dell'OPJ consistente nel piano di vendere in maniera fraudolenta la proprietà di Chelsea al Segretariato ha iniziato a prendere forma in quel periodo.

51. Ma questo non è ciò che affermano i punti del capo (a). Essi descrivono il coinvolgimento del signor Torzi in una cospirazione di lunga data che risale al 2014, e suggeriscono una colpevolezza da parte del signor Torzi che non è confermata dall'esame. A mio giudizio, il capo (a) avrebbe dovuto confermare la natura e la portata del presunto coinvolgimento del signor Torzi nella frode. Non l'ha fatto. Il capo d'accusa (a) afferma positivamente che il coinvolgimento del signor Torzi nella cospirazione risale ad almeno quattro anni prima del 2018, ad operazioni che suggeriscono illeciti molto più ampi, esprimendo una criminalità radicata da parte del signor Torzi. Trovo che questo sia un travisamento della posizione successivamente adottata davanti a me dal DPP, che si riflette nella concessione del signor Hannam QC per conto del Hannam QC di non aver più perseguito il capo d’accusa (a) (almeno per quanto riguarda le particolari transazioni) come base per l'ordinanza restrittiva, anche se ha mantenuto un quadro temporale più ampio della cospirazione asserita rispetto alla proprietà di Chelsea che è l'oggetto del capo d’accusa (b).

Motivo 2

52. Questo motivo si limita alla commissione di USD 4.000.000 pagata da Sierra One a Sunset in relazione ai 3.900.000 euro investiti dal GOF. In questo caso, ai fini del procedimento davanti a me il signor Hannam QC ha rinunciato a considerare l'ipotesi che il pagamento della commissione fosse un atto criminale. Questo a causa dell'ambigua spiegazione dietro ad essa, data dall'OPJ in seguito all'interrogatorio del CPS su controllo deli appellanti. In ogni caso il signor Hannam QC ha detto che non era di per sé un fallimento il fare una corretta esposizione dei fatti.

53. Con tutto il rispetto, non sono d'accordo. A mio avviso si tratta di un chiaro travisamento di ciò che potrebbe altrimenti essere una transazione perfettamente legittima, e ci si chiede perché sia stata incluso dall'OPJ nella lettera di richiesta. Quando è stato pressato, l'OPJ non è stato in grado di giustificare o spiegare le ragioni per averlo fatto. Il signor Biggs ha presentato l’ipotesi che una commissione di 4.000.000 di dollari che avrebbe dovuto essere pagata su una transazione di 3.900.000 euro non ha senso. Sono d'accordo. In assenza di una spiegazione adeguata, il suggerimento implicito dell'OPJ nel fare questa affermazione è che il pagamento della commissione era parte di un più ampio schema di illecito criminale da parte del signor Torzi e dei suoi co-cospiratori. Ritornerò su questo punto in seguito.

Motivo 3

54. Nel capo d'imputazione (b) l'OPJ sostiene che il Segretariato sia stato indotto a pagare "oltre 350.000.000 di euro" per la proprietà di Chelsea, e tale cifra contrasta con il prezzo di acquisto di 129.000.000 di GBP pagato da TL, una società controllata dal signor Mincione, nel 2012. Il signor

Hannam QC ha sostenuto che il caso di OPJ era che il prezzo pagato per la proprietà Chelsea era di gran lungo eccedente il suo valore, ma non è andato oltre per dire quale fosse l'importo pagato in eccesso, né il convenuto ha prodotto alcuna prova sulla gonfiata valutazione. Gli appellanti sostengono che il capo (b) non distingua tra i costi di investimento nel GOF nel 2014 e i costi di acquisto di Chelsea e l'uscita dal fondo nel 2018 e, come tale, non è una sintesi equa o corretta dell'acquisto.

55. Preso singolarmente, il capo (b) dà l'impressione che l'iniezione da parte del Segretariato di USD 200.500.000 nel GOF si riferisca esclusivamente all'acquisto della proprietà di Chelsea. Quanto letto con il capo (a), è chiaro che alcuni di quei fondi siano stati diretti verso altri investimenti. Non c'è nulla nella lettera di richiesta che riveli la riuscita o il valore di quegli investimenti, anche se alla fine il Segretariato ha deciso di ritirarsi dal GOF, apparentemente in totale perdita, a parte l'investimento del GOF nella proprietà di Chelsea attraverso acquisto dell'obbligazione TL di 16.000.000 USD. Non sono stati forniti dettagli sui diritti e gli obblighi che erano legati a tale obbligazione.

56. Vi è, inoltre, il presunto costo aggiunto di EUR 40.000.000, ma i ricorrenti affermano che questa somma si riferisce al costo per il Segretariato per uscire dal GOF nel 2018. Questa somma è citata nell Accordo quadro del 22 novembre 2018 tra Gutt come acquirente, ACF come venditore, e il Segretariato ("**Accordo quadro**"), alle pagine 386-396 del fascicolo d'udienza. L'Accordo quadro è regolato dal diritto inglese. Esso stabilisce, considerando la base dell'operazione di acquisto della proprietà di Chelsea, il modo in cui l'acquisto doveva avvenire attraverso Gutt, e il corrispettivo che doveva essere pagato da Gutt (che ammontava a EUR 40.000.000) a ACF per il trasferimento. Viene firmato come atto a nome del Segretariato da Monsignor Perlasca, che secondo l'OPJ sarebbe uno dei co-cospiratori del signor Torzi, e, a quanto si afferma, con la testimonianza di un certo Antonio Di Iorio.

57. L'Accordo Quadro è menzionato vagamente dall'OPJ nella lettera di richiesta, insieme ad un accordo di acquisto di azioni che considerero' più avanti. Quando I Ricorrenti hanno fatto riferimento all'OPJ all'accordo quadro dopo che l'ordine di restrizione era stato ottenuto, il Prof Avv Diddi ha risposto in una lettera inviata per e-mail il 25 febbraio 2021 (ma (credo) erroneamente datata 2 febbraio 2021) che il sig. Di Iorio negava ogni conoscenza di aver assistito alla firma di Monsignor Perlasca. La tesi dell'OPJ è che Monsignor Perlasca, sebbene delegato dal Sostituto e con apparente potere di vincolare il Segretariato, stava di fatto frodando il Segretariato, anche se non vengono forniti dettagli su come egli ne avrebbe beneficiato, se mai ne avesse beneficiato. Nessuno degli accordi messi in atto da monsignor Perlasca a nome del Segretariato nell'Accordo Quadro, né il contenuto dettagliato dell'Accordo Quadro, o il contenuto dettagliato di tale transazione, è stata esposto dall'OPJ nella lettera di richiesta. E' evidente che il Segretariato era rappresentato dall'Avv Squillace degli avvocati milanesi Libonati-Jaeger per tutta la durata dell'operazione (e, successivamente, da Mishcon de Reya), mentre i signori Torzi e Gutt erano rappresentati da Bird & Bird LLP (e, dal 24 aprile 2019, Eversheds LLP) e ACF da Herbert Smith Freehills LLP, tutti noti e rinomati studi legali londinesi. A parte l'Avv Squillace, non c'è alcun suggerimento da parte del OPJ che qualcuno di loro facesse parte della cospirazione, o che comunque fossero connessi all'Accordo quadro e le transazioni connesse come transazioni commerciali a condizioni di mercato.

58. Date le premesse, ritengo che l'affermazione dell'OPJ secondo cui il Segretariato è stato indotto a pagare EUR 350.000.000 per la proprietà di Chelsea confonda la sua situazione, ma sui documenti a me sottoposti non sono in grado di affermare quale sia stato il vero costo della proprietà di Chelsea per il Segretariato. Sono in grado di scoprire, tuttavia, che non tutti i

200.500.000 USD versati dal Segretariato nel GOF nel 2014 sono stati utilizzati per acquistare la proprietà di Chelsea, e che i dettagli forniti dall'OPJ nel capo b) della lettera di richiesta rappresentano in modo errato la sua posizione.

Motivo 4

59. Il capo d'accusa (b) prosegue affermando che i cospiratori sapevano che la proprietà di Chelsea valeva solo GBP 129.000.000, che era il prezzo pagato per essa nel 2012 dalla TL. Gli appellanti sostengono che le valutazioni attuali per la proprietà di Chelsea hanno messo il suo valore a 275.000.000 di GBP. Il sig. Biggs ha indicato la lettera del Prof Avv Diddi alla signora Nayee datata 20 gennaio 2021, parte del reperto MN/4 alla seconda deposizione della signora Nayee datata 21 gennaio 2021, alle pagine 178-179 del plico dell'udienza, in cui il Prof Avv Diddi afferma che la proprietà di Chelsea è stata valutata a 275.000.000 GBP il 31 dicembre 2017 (cioè 12 mesi prima dell'accordo quadro) dalla nota società di consulenza immobiliare Strutt & Parker, che nel valutare la proprietà ha considerato tra l'altro il permesso di pianificazione ottenuto per lo sviluppo della proprietà. C'è un certo divario tra il valore di 129.000.000 GBP attribuito alla proprietà di Chelsea e la valutazione del 31 dicembre 2017 di Strutt & Parker. È più del doppio dell'importo pagato da TL cinque anni prima, senza dubbio a causa della concessione edilizia ottenuta nel frattempo.

60. L'OPJ non dice nulla della valutazione di Strutt & Parker nella lettera di richiesta. C'è invece un importante affermazione implicita che il Segretariato è stato defraudato dalla differenza tra ciò che si detto di aver sborsato - oltre 350.000.000 di euro - e il prezzo di acquisto pagato da TL nel 2012 - 129.000.000 DI GBP. Trovo che questo sia un travisamento alla luce della valutazione di Strutt & Parker. Inoltre, la mancata menzione da parte dell'OPJ (a) dell'ottenimento del permesso di pianificazione, e (b) della relazione di Strutt & Parker è, in relazione di Stutt & Parker è, di per sé, una mancata divulgazione.

Motivo 5

61. Questo punto riguarda ciò che gli appellant dicono essere l'inesatta assegnazione di 31.000 azioni a Gutt come "segreta e disonesta" nel capo (c). Esso richiede necessariamente un aprofondimenti se i rapporti del signor Torzi con il Segretariato riguardo alle azioni di Gutt e la loro assegnazione fossero "segrete e disoneste" relativamente all'operazione nel suo complesso, che non sembra aver coinvolto direttamente il signor Torzi prima del 2018.

62. I capi (b) e (c) della lettera di richiesta dicono che "il Segretariato" ha deciso di ritirarsi dal GOF. Non viene fornita alcuna motivazione della decisione, né viene identificato il responsabile della decisione. La lettera di richiesta non indica a chi monsignor Perlasca come delegato del Sostituto abbia riferito o informato, o chi (a parte l'Arcivescovo Peña Parra) ha svolto il ruolo di Sostituto nei momenti rilevanti per questi capi di accusa. Infatti, la Lettera di Richiesta tace chiaramente sul coinvolgimento dell'Arcivescovo Peña Parra, cosa che mi sorprende, dato che è emerso dopo l'ordine di restrizione ove si afferma che egli sia il soggetto del ricatto presunto nel capo (d) e, apparentemente, è l'immediato superiore di Monsignor Perlasca. Né, in effetti, c'è alcun resoconto su monsignor Mauro Carlino, che era segretario dell'arcivescovo Peña Parra e un presunto co-cospiratore, e dei suoi rapporti con il suo immediato superiore, l'arcivescovo. Ritornerò su questo aspetto più avanti. Senza un tale resoconto, è difficile per la Corte valutare se monsignor Perlasca agisse senza autorità e al di fuori della conoscenza della segretariato.

63. Un esame più approfondito dell'Accordo quadro e delle transazioni collegate è necessario per porre le affermazioni dell'OPJ nel loro contesto. Ciò che è evidente da questo sono i dettagli

della transazione con Gutt, che sono dettagliati nel'accordo quadro. Il capo (A) prevedeva che Gutt venisse incaricato e finanziato dal Segretariato in relazione all'acquisizione da ACF di azioni della 60 SA 2 Ltd, proprietaria delle azioni della 60 SA 1 Ltd, che a sua volta possedeva le azioni della 60 SA Ltd, che a sua volta possedeva il freehold della proprietà di Chelsea. Il punto (H) si riferisce alla concessione della licenza edilizia per la proprietà di Chelsea il 30 dicembre 2016. L'acquisto doveva essere finanziato da un pagamento in contanti e dal trasferimento ad ACF delle azioni GOF di proprietà del Segretariato ma detenute da Credit Suisse London Nominees Ltd (parte del gruppo bancario Credit Suisse bank group ("**Credit Suisse**")).

64. Il punto (K) prevede che il Segretariato:

> "attualmente intende, dati i progressi e gli sviluppi positivi verificatisi nella gestione del GOF da parte della [WRM Capital Asset Management Sarl, una società che si dice sia controllata dal sig. Mincione], tra cui, ad esempio, l'aumento di valore derivante dalla licenza edilizia, per ottenere [l'acquisto delle azioni della 60 SA 2 Ltd], che consentirà [al Segreteriato] di prendere il controllo della [Chelsea Proprietà] attraverso la proprietà di [60 SA 2 Ltd, 60 SA 1 Ltd e 60 SA Ltd]. La [Proprietà di Chelsea] è diventata un asset strategico per [il Segretariato] e mantiene un significativo potenziale di crescita. Di conseguenza, [il Segretariato] desiderava esercitare una maggiore supervisione della [proprietà di Chelsea] attraverso [Gutt] come suo agente che prendera' le future decisioni strategiche relative allo sviluppo della [proprietà di Chelsea]. Il Segretariato ha determinato che [Gutt] è adeguatamente esperto e qualificato per questo ruolo".

65. Il capo (M) prosegue:

> "Sia [Gutt] che [il Segretariato] erano consapevoli che la [proprietà di Chelsea] era soggetta a un interesse di sicurezza in relazione a un prestito concesso alla [60 SA Ltd] ai sensi di un contratto di prestito e che tale contratto di prestito e' soggetto a pagamento anticipato nel momento in cui l'attuale consulente per gli investimenti cessi di essere consulente per gli investimenti".

66. La clausola 4.1 dell'accordo quadro prevede che:

> "... [il Segretariato] rappresenta, riconosce, conferma e concorda inoltre con [ACF]:

a) di aver avuto l'opportunità di effettuare tutte le valutazioni e le ipotesi pertinenti in rispetto all'[acquisto delle azioni della 60 SA 2 Ltd] e/o [le azioni della 60 SA 2 Ltd] e/o [la 60 SA 2 Ltd, la 60 SA 1 Ltd e la 60 SA Ltd] e/o la [proprietà di Chelsea];

b) notifica a [Credit Suisse] l'esistenza del presente Accordo quadro e procura che [Credit Suisse] ottenga tutte le approvazioni e l'esecuzione dei documenti necessari al fine di perfezionare l'[acquisto delle azioni della 60 SA 2 Ltd] ed eseguire gli Accordi Finali (per quanto di competenza di [Credit Suisse]);

c) ha incaricato [Gutt] di svolgere il ruolo di acquirente in relazione all acquisto de [le azioni della 60 SA 2 Ltd] ...".

67. Il signor Hannam QC ha osservato che in nessun punto dell'accordo quadro si fa riferimento alla divisione delle azioni di Gutt. L'accordo di acquisto di azioni è datato 22 novembre 2018 e tra il signor Torzi e il Segretariato (lo "**SPA**"), firmato da Monsignor Perlasca per conto del Segretariato. Una copia si trova alle pp 398-400 del fascicolo d'udienza. Le premesse del SPA prevedono in modo rilevante che:

"A) [Gutt] ha un capitale sociale fissato in trentunomila euro (EUR 31.000,-) rappresentato da trentunomila (31.000) azioni equamente suddivise in mille (1.000) azioni [sic] con diritto di voto e trentamila (30.000) azioni senza diritto di voto...

B) [il sig. Torzi] è titolare di trentunomila (31.000) azioni di [Gutt]. Le azioni possedute costituiscono il 100% del capitale sociale di [Gutt].

C) [Mr Torzi] desidera vendere trentamila (30.000) azioni senza diritto di voto di Gutt] (le Azioni) e [il Segreteriato] desidera acquistare da [Mr Torzi] le Azioni ai termini e alle condizioni qui di seguito indicate..."

La clausola 2.1 prevede che il prezzo di acquisto per le 30.000 azioni "senza voti" era di 1,00 EURO. Con la clausola 5 il Segretariato garantiva di avere tutti i poteri e l'autorità per stipulare il contratto di compravendita SPA e che avrebbe coperto tutti i costi di trasferimento delle azioni. Il contratto di compravendita SPA era regolato dal diritto lussemburghese.

68. Questi documenti parlano da soli. Da essi mi è chiaro che il Segretariato, agendo tramite Monsignor Perlasca, stava acquistando azioni che davano al Segretariato la maggioranza di Gutt, ma senza diritto di voto. È difficile vedere come questa assegnazione di azioni fosse "segreta e disonesta", come sostiene l'OPJ. Gli Statuti coordinati di Gutt sono alle pp 334-345 del fascicolo d'udienza, e datati 22 novembre 2018; non viene fornita alcuna traduzione in inglese, ma sembra coprire i diritti di voto e la governance della società.

69. La posizione dell'OPJ riguardo a Monsignor Perlasca sembra essersi spostata piu' volte. Nel capo (a) egli è accusato di essere un co-cospiratore dal 2014. Ma la risposta fornita dal Prof. Avv Diddi nella sua lettera del 20 gennaio 2021 alla p 182 del fascicolo d'udienza suggerisce che Monsignor Perlasca non era un co-cospiratore al momento in cui ha firmato l'accordo quadro o la SPA, e che lui (Monsignor Perlasca) era stato tenuto all'oscuro dal signor Enrico Crasso (un responsabile finanziario del Segretariato) e dal sig. Tirabassi sulla vera natura delle transazioni. E, inoltre ancora, nella sua deposizione alla p. 257 del fascicolo d'udienza, il Prof Avv Diddi continua con questa conclusione:

"... si può affermare con certezza che la cattiva gestione e l'omessa dichiarazione di cui mons. Alberto Perlasca era direttamente responsabile come Capo dell'Amministrazione dell'Ufficio Amministrativo abbiano creato le condizioni che hanno permesso alla frode e all'estorsione di danneggiare le finanze del [Segretariato]".

70. Trovo difficile accettare il suggerimento che monsignor Perlasca sia stato tenuto all'oscuro dal modo in cui le transazioni dovevano essere strutturate e difficile da accettare, dato che il Segretariato fu consigliato da avvocati londinesi ed egli eseguiva i documenti per conto del Segretariato. Il Prof. Avv Diddi dice che Monsignor Perlasca era incapace e inetto. Anche se questo può essere vero, agire come un cospiratore disonesto è un'altra cosa. Nessuna prova è addotta dal DPP per sostenere l'affermazione dell'OPJ che monsignor Perlasca abbia agito in modo disonesto come mente del Segretariato quando ha firmato l'Accordo Quadro e lo SPA a suo nome. Sembra che a coloro che sono coinvolti nella transazione sia stata offerta una "delega" o procura, firmata dall'arcivescovo Peña Parra, il sostituto del Segretariato, datata 22 novembre 2018 (la stessa data dell'accordo quadro e della SPA), una copia della quale è alle pp. 411-412 del fascicolo d'udienza, che ha dato a monsignor Perlasca piena autorità di stipulare l'Accordo quadro e la SPA a nome del Segretariato. La delega nella sua versione inglese affermano quanto segue:

"Io, il sottoscritto:  S.E. MONS. EDGAR ROBINSON PEÑA PARRA

In qualità di: Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato - Città del Vaticano Affari della Segreteria di Stato - Città del Vaticano

delegato: MONS. ALBERTO PERLASCA nella sua qualità di: Capo dell'Ufficio Amministrativo Ufficio della Prima Sezione per gli Affari Generali della: Segreteria di Stato - Città del Vaticano

[firma di Monsignor Perlasca]

che firmerà: di sottoscrivere, con firma singola:

1. [l'Accordo Quadro], che sarà firmato oggi con [Gutt], [ACF] e [la Segretariato], per l'acquisto di n. 45.500.000 azioni della 60 S.A 2 LIMITED, società con sede a Jersey, Channel Island [sic], numero di registrazione 111353 (per l'acquisto, tramite società controllate da quest'ultima, della proprietà dell'immobile sito in 60 Sloane Avenue, SW3 3XB, Londra);
2. [la SPA] di oggi relativa all'acquisto di n. 30.000 azioni di [Gutt], con Gianluigi Torzi, nato a Termoli il 16.01.1979;
3. la "LETTERA DI COMFORT", indirizzata a [ACF], relativa all'operazione di cui sopra;

conferendo allo stesso Procuratore qualsiasi potere relativo a quanto previsto nei suddetti atti, con promessa di ratificare e convalidare.

[firma e sigillo di 'Edgar Peña, Sostituto, Segreteria di Stato, Sezione Affari Generali']".

71. Trovo difficile accettare qualsiasi ipotesi che l'Arcivescovo Peña Parra avrebbe firmato un tale documento senza aver familiarizzato con i documenti che ha autorizzato Monsignor Perlasca a eseguire, data l'apparente importanza dell'operazione e le notevoli somme di denaro coinvolte. Il Prof. Avv. Diddi non suggerisce che l'Arcivescovo Peña Parra facesse parte della cospirazione, o fosse anche incapace e negligente nel modo in cui egli asserisce che lo fosse Monsignor Perlasca.

72. La lettera di patronage a cui si riferisce l'Arcivescovo Peña Parra nella sua delega a Monsignor Perlasca è stata firmata da monsignor Perlasca e datata 23 novembre 2018. È indirizzata a un fondo di ACF e dice questo:

"Scriviamo in relazione all'accordo quadro eseguito il 22 novembre 2018 tra [il Segretariato], [ACF] e [Gutt] in relazione alla potenziale acquisizione di l'intero capitale sociale di 60 SA-2 Limited (la "**Transazione**").

Con la presente confermiamo inoltre che (a) [Gutt] è incaricato e ha piena autorità di portare avanti l'Operazione come acquirente per conto del [Segretariato] e (b) [Gutt] sarà interamente finanziato via equity da [il Segretariato] al fine di perseguire l'Operazione. Cordiali saluti,

[firma e sigillo di 'Mons. Alberto Perlasca, Capo Ufficio Amministrativo, Segreteria di Stato']".

73. Dalla delega è lecito dedurre che essa è stata firmata il giorno in cui è stata datata - il 22 novembre 2018 - che è la data dell'accordo quadro e della SPA. Il trasferimento in azioni del Segretariato nel GOF (le "azioni GOF") non è seguito al documento a pp. 420-449 del fascicolo d'udienza – l'accordo di trasferimento tra il Segretariato e ACF datato 3 dicembre 2018 (il "GOF

Transfer Agreement") - è stato firmato dalle parti in quella data. (La versione finale era datata 30 novembre, ma quella data è stata redatta a mano e il 3 Dicembre inserito e siglato "HSF". Deduco che quelle iniziali sono un riferimento a Herbert Smith Freehills LLP, gli avvocati che hanno agito per ACF nella transazione). Nessuna copia dell'accordo di acquisto tra ACF e Gutt per le azioni è 60 SA-2 Ltd (il "**60 SA-2 Accordo di trasferimento**") è nelle carte davanti a me, ma il punto (C) dell'accordo di trasferimento GOF si riferisce ad esso come segue:

> "Alla data o intorno alla data [dell'accordo di trasferimento GOF], [ACF] (come venditore) e [Gutt] (come acquirente) hanno stipulato un accordo in relazione all'acquisto di tutte le azioni della 60 SA-2 Limited [le "**Azioni acquistate**"] ...".

Ciò suggerisce che l'accordo di trasferimento di 60 SA-2 è stato firmato intorno al 3 dicembre 2018. Il punto (D) rileva che, come parte del corrispettivo per le azioni acquistate, è stato concordato nell'accordo di trasferimento di 60 SA-2 Transfer Agreement che il Segretariato trasferirà le azioni GOF all'ACF. Il punto (B) rileva esattamente che la data dell'accordo quadro è il 22 novembre 2018.

74. Le pagine 413-414 del fascicolo d'udienza riportano in inglese una bozza della delega, sotto la quale appare un memorandum del sig. Tirabassi al cardinale Pietro Parolin, da lui preparato il 26 novembre 2018 (come suggeriscono i dati aggiuntivi dell'originale italiano a p 416). Nel memorandum, il signor Tirabassi dice questo:

> "Si informano i superiori che al fine di non vincolare la conclusione della transazione in questione alla cessione della gestione patrimoniale alla Società indicata dal Sig. Torzi, anche se previsto nel suddetto "Accordo quadro", questo Ufficio si è impegnato verbalmente a pagarlo, in via alternativa (ovvero nella misura massima del 3% del valore dell'proprietà che al 31.12.2017 erano circa 275 milioni di sterline (relazione Stutt & Parker), per l'introduzione, la facilitazione e il supporto tecnico-giuridico-amministrativo previsto per la sua conclusione, condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e al pieno controllo dell'immobile in questione.
>
> Si chiede l'autorizzazione a procedere nel senso sopra indicato, in caso di mancato affidamento al Sig. Torzi o alla Società da lui indicata il mandato di gestione relative all'immobile a Londra, al 60 Sloane Avenue".

Il tre per cento di 275.000.000 GBP è pari a 8.250.000 GBP, ovvero a circa 9.150.000 EUR alla data della firma dell'accordo quadro.

75. Nella sua deposizione, il Prof Avv Diddi fa riferimento a una nota in calce al memorandum del Cardinale Parolin, il Segretariato stesso, ma non la produce come reperto o come documento in nessuno dei documenti forniti al DPP. Il Prof. Avv Diddi espone ciò che il Cardinale Parolin nella sua nota (vedi pag. 251 del fascicolo d'udienza):

> "Dopo aver letto questo Memorandum, anche alla luce delle spiegazioni fornite ieri sera dal mons. Perlasca e dal dott. Tirabassi, avendo avuto rassicurazioni sulla validità dell'operazione (che porterebbe vantaggi alla Santa Sede), sulla sua trasparenza e sull'assenza di rischi di reputazione (che, in effetti, supererebbero quelli legati alla gestione del Fondo GOF) sono favorevoli alla conclusione del contratto. Grazie. P Parolin 25/11/2018."

76. A mio giudizio, la data dell'approvazione interna del cardinale Parolin è irrilevante per il modo in cui il Segretariato si presentava (o si lasciava presentare) alle parti esterne, come il

signor Torzi. Per quanto ne sapeva il signor Torzi, egli stava trattando con monsignor Perlasca, che aveva l'espressa autorità e il potere della delega dell'arcivescovo Peña Parra del 22 novembre 2018. Nella sua testimonianza, il Prof Avv Diddi suggerisce che la delega è stata di fatto firmata solo il 27 novembre 2018, e si basa su scambi WhatsApp tra il signor Tirabassi e Monsignor Perlasca. Questi scambi non sono prodotti dal Prof Avv Diddi o dall'OPJ. Il Prof Avv Diddi dice questo (a p 251):

> "Da elementi acquisiti nel corso delle indagini, risulta una conversazione avvenuta via WhatsApp dal 22 al 27 novembre 2018 tra mons. Alberto PERLASCA e Fabrizio TIRABASSI. Gli scambi tra i due confermano che la procura speciale, in realtà, è stata firmata dal Sostituto Edgar PEÑA PARRA solo il 27 novembre 2018 e che, con ogni probabilità, lo stesso SOSTITUTO e il SEGRETARIO DI STATO Cardinale Petro PAROLIN erano stati informati ufficialmente solo il 25 novembre 2018 a seguito di un MEMORANDUM redatto il 23 novembre 2018 dall'Avv Nicola SQUILLACE, che lo ha inoltrato via e-mail nello stesso momento a Fabrizio TIRABASSI, mons. Alberto PERLASCA ed Emanuele INTENDENTE e fedelmente riutilizzato dallo stesso Fabrizio TIRABASSI per riferire alle Superiori Autorità sui fatti di Londra del 20, 21 e 22 novembre 2018".

Alle pp 251-252, prosegue:

> "Da questi elementi, si può affermare con tutta certezza che mons. Alberto PERLASCA con la complicità di Fabrizio TIRABASSI, ha firmato i contratti senza le preventive e necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Superiori. A tal proposito, si fa riferimento al contenuto di uno scambio di messaggi via WhatsApp del 20 novembre 2018, in cui mons. Alberto PERLASCA comunica a Fabrizio TIRABASSI delle possibili difficoltà che il SOSTITUTO abbia recepito il proprio lavoro, *"io non credo che il Sostituto capira' il peso delle cose. Useremo le nostre speciali facoltà' e anche 'Cerchiamo di ottenere il miglior risultato senza chiedere niente a nessuno".*

77. Mettendo da parte per il momento le molteplici prove per sentito dire invocate dal Prof Avv Diddi nella sua deposizione e il peso che questa Corte dovrebbe dargli, gli scambi a cui egli fa riferimento sono aperti all'interpretazione. Contrariamente alla sua affermazione, non credo che si possa dire con certezza che essi siano la prova definitiva che monsignor Perlasca e il signor Tirabassi agiscano al di fuori dell'ambito della loro autorità, tenendo presente che la delega firmata dall'arcivescovo Peña Parra due giorni dopo questo scambio, si riferisce espressamente all'accordo quadro e alla SPA. Come ho già osservato, dubito che il Sostituto non si sarebbe informato direttamente sulla natura dell'operazione, date le somme apparentemente coinvolte. Nessuna prova diretta da parte di monsignor Perlasca, dell'arcivescovo Peña Parra o del cardinale Parolin è annessa dall'OPJ o dal DPP, né alcun riassunto di ciò che essi potrebbero aver detto all'OPJ è stato prodotto nella Lettera di richiesta o in una delle lettere del Prof. Avv. Diddi o nella sua deposizione.

78. Dopo aver condotto questo esame, torno al ricorso delle parti che l'assegnazione di 31.000 azioni Gutt è erroneamente descritta dall'OPJ come "segreta e disonesta". Visto nel contesto della transazione nel suo complesso, guardando i documenti, ed esaminando attentamente le asserzioni fatte dall'OPJ e dal Prof. Avv Diddi, trovo che l'assegnazione delle azioni è impropriamente segreta e disonesta nella Lettera di Richiesta, e che, per le ragioni che ho esposto, è un travisamento della posizione.

<u>Motivo 6</u>

79. Il prossimo punto del ricorso è che la lettera di richiesta e' stata presentata in modo errato relativamente alla vendita delle 1.000 azioni di Gutt al Segretariato per un euro, mentre in realtà il prezzo di un euro si riferiva alla vendita delle 30.000 azioni. Si dà il caso che questa posizione non sia stata adottata dall OPJ nella lettera di richiesta ma solo nella lettera del Prof. Avv Diddi del 20 gennaio 2021 inviata dopo che l'ordine di restrizione è stato fatto. Il sig. Hannam QC ha correttamente risolto l'errore fatto dal Prof Avv Diddi poco dopo.

80. Dato che l'asserzione del Prof Avv Diddi è stata fatta solo dopo che l'ordine di restrizione è stato emesso, essa non non può essere presa in considerazione in quanto non si può dire che sia stata reale.

Motivo 7

81. In questo senso, gli appellanti contrastano con l'affermazione dell'OPJ nella lettera di richiesta che il pagamento di GBP 224.640 all'Avv Squillace era disonesto ed era un travisamento, in quanto nessuna spiegazione di come si dica che i suoi servizi erano a beneficio personale del Sig. Torzi piuttosto che essere a beneficio delle parti. Dicono che la Lettera di richiesta omette di menzionare che l'Avv Squillace era stato assunto dal Segretariato per agire per proprio conto, cosa che il Prof Avv Diddi sembra ammettere nella sua deposizione. In ogni caso, il sig. Hannam QC ha notato che il pagamento alla Avv Squillace asserito nel capo (f) non era rilevante per il calcolo di EUR 15.000.000 del guadagno di Torzi dalla condotta criminale. Ci si chiede perché sia stato incluso nella lettera di richiesta in primo luogo, dato che qualsiasi somma ottenuta dall'Avv Squillace non è un guadagno dalla condotta criminale ottenuta dal sig. Torzi (come il sig. Hannam QC ammette nelle sue osservazioni scritte).

82. Trovo l'affermazione che in riferimento al pagamento di 224.640 sterline all'Avv Squillace fosse una falsa dichiarazione. Cio' porta a credere che il pagamento fosse in qualche modo criminale, quando potrebbe esserci stata una buona ragione per farlo, dato l'apparente acconto all'Avv Squillace da parte del Segreteriato come sembra riconoscere il Prof Avv Diddi.

Motivo 8

83. Questo punto contesta l'asserzione vuota di cui al paragrafo 44 della prima deposizione della sig.ra Nayee (al paragrafo 44) secondo cui, nell'interrogatorio, il sig. Torzi aveva detto semplicemente che egli aveva diritto al denaro che aveva ricevuto. Questo, dicono i ricorrenti, è un travisamento materiale di ciò che in realtà era trapelato, e ha lasciato il giudice con l'impressione che il signor Torzi avesse fatto una semplice negazione generale, mentre in realtà il signor Torzi aveva risposto alle accuse mosse contro di lui con grande specificità e documentazione di supporto. Essi hanno prodotto a sostegno una copia della dichiarazione di 45 pagine (in italiano) fornita dal signor Torzi all OPJ il 12 giugno 2020 - cinque mesi prima che fosse presentata la richiesta di restrizione. Essa fornisce un racconto dettagliato del signor Torzi, che copre una serie di argomenti, tra cui:

(a) il suo primo contatto con il Segretariato il 13 e 14 novembre 2018;

(b) la sua conoscenza delle precedenti trattative relative alla proprietà di Chelsea;

(c) il suo coinvolgimento nelle trattative tra il 16 novembre e il 19 novembre 2018;

(d) le trattative tra il 20 e il 21 novembre 2018;

(e) la conclusione dell'accordo quadro e dello SPA il 22 novembre 2018;

(f) la chiusura dell'operazione tra il 23 novembre e il 3 dicembre 2018;

(g) il suo coinvolgimento dopo la chiusura; e

(h) le trattative riguardanti i suoi onorari (che a sua volta si estende per nove pagine (nella sua forma inglese)).

Il resoconto scritto del signor Torzi fornisce anche una spiegazione di un incontro con Papa Francesco a volte relativa all'accusa di ricatto, organizzato dall'arcivescovo Peña Parra, con il quale in quella fase il signor Torzi era in frequente contatto e con il quale stava negoziando i suoi onorari. Nulla di tutto ciò è stato rivelato nella lettera di richiesta o, in effetti, nella prima deposizione della signora Nayee.

84. Il fatto che il signor Torzi abbia effettivamente fornito un resoconto scritto completo e dettagliato accompagnando documenti a sostegno della sua deposizione è qualcosa che non è stato rivelato dall'OPJ nella sua lettera di richiesta o dalla signora Nayee nella sua prima deposizione. Posso solo dedurre che il dettagliato resoconto scritto del signor Torzi non era qualcosa di cui la signora Nayee era a conoscenza; lei ha detto chiaramente nella sua prima deposizione che era consapevole del suo dovere nei confronti della Corte di presentare richiesta equilibrata, e non credo che il contenuto del paragrafo 44 possa essere adeguatamente riconciliato con questa affermazione alla luce di ciò che in effetti è avvenuto. Il resoconto del signor Torzi è più di una semplice negazione generale. Fornisce una risposta lunga e completa alle accuse mosse contro di lui. Trovo che il contenuto del paragrafo 44 della prima dichiarazione della signora Nayee Nayee abbia travisato la vera posizione e (come la lettera di richiesta) abbia omesso di rivelare che il signor Torzi aveva in effetti fornito il resoconto scritto completo e dettagliato esposto nella sua dichiarazione all'OPJ

Motivo 9

85. L'ultimo motivo di presunta mancata divulgazione e/o falsa dichiarazione dei ricorrenti riguarda ordini restrittivi stranieri cui si fa riferimento nella lettera di richiesta. Essi affermano, in primo luogo, che l'OPJ non ha spiegato che l'ordine di restrizione svizzero fosse di EUR 10.000.000, una cifra che era rilevante per la misura in cui era necessario un ulteriore sequestro, e, in secondo luogo, che non c'era, infatti, nessun ordine italiano in vigore, e quindi l'informazione che ve ne fosse uno era imprecisa e dava erroneamente l'impressione che un tribunale italiano si fosse convinto che il contenimento fosse giustificato. Il fatto che fosse stata ottenuta un'ordinanza italiana è stato ripetuto nel paragrafo 44 nella prima deposizione della signora Nayee.

86. Davanti a me il signor Hannam QC ha giustamente ammesso che, al momento in cui l'ordine di restrizione è stato fatto, non c'era nessun ordine italiano in vigore. Mi sembra di capire che questo rimanga il caso. Inoltre, né la Lettera di richiesta né la prima deposizione di My Nayee hanno rivelato che il tribunale svizzero avesse trattenuto 10.000.000 di euro contro il signor Torzi in Svizzera. L'importo del sequestro - EUR 10.000.000 - non è stato rivelato. La signora Nayee ha detto che l'ordine svizzero era stato fatto contro il sig. Torzi, mentre in realtà era stato emesso contro una o più società associate con il sig. Torzi.

87. Né la lettera di richiesta né la deposizione della sig.ra Nayee hanno rivelato alla Corte esattamente quando l'ordine svizzero o l"ordine italiano" sono stati ottenuti, o da quanto tempo erano in vigore, o i motivi o le basi su cui sono stati emessi gli ordini.

88. Ritengo che la prima deposizione della signora Nayee e la lettera di richiesta abbiano travisato la vera posizione per quanto riguarda l'ordinanza italiana. Inoltre, trovo che né la dichiarazione della signora Nayee né la lettera di richiesta hanno rivelato la portata della restrizione ordinata in Svizzera o le entità contro le quali il vincolo era stato imposto. La posizione per quanto riguarda lo scopo delle misure restrittive in Svizzera è stata anche travisata nella deposizione della signora Nayee.

Conclusione

89. Per le ragioni esposte, ritengo che ciascuno dei motivi di non divulgazione e/o di travisamento debba essere reso secondo gli standard necessari.

90. Considerero' poi se queste non-dichiarazioni e/o false dichiarazioni fossero o meno reali, tenendo presente che un fatto effettivo è un fatto che potrebbe influenzare la decisione di concedere o meno l'ordine e, in tal caso, a quali condizioni.

**(2) In caso affermativo, tali omissioni e/o false dichiarazioni erano effettive?**

91. Nelle sue osservazioni orali il signor Hannam QC ha cercato di separare individualmente le ragioni delle ammissioni che il convenuto ha fatto riguardo non-dichiarazioni e/o false dichiarazioni, e ha sostenuto che, in ogni caso, nessuna di esse soddisfaceva un test di concretezza. Non penso che sia utile ai fini del questo procedimento condurre un'analisi della rilevanza in questo modo, anche considerando le ulteriori non divulgazioni e/o false dichiarazioni che ho trovato. Il modo in cui un Giudice affronta una richiesta di restrizione sui documenti è molto diverso da questo "separato" approccio. Né penso che l'approccio corretto nel giudicare la concretezza sia quello di escludere le non-dichiarazioni e/o le false dichiarazioni che ho trovato nella richiesta di restrizione e considerare se la Corte avrebbe emesso l'ordine richiesto in quel caso.

92. A mio giudizio, l'approccio preferibile per determinare la rilevanza delle omissione/o delle false dichiarazioni che ho riscontrato è quello di considerarle nel contesto dell'ordine di restrizione nel suo complesso, e determinare il loro effetto cumulativo. La ragione perché la Lettera di richiesta esprime un quadro molto vasto di criminalità, piuttosto che una sezione isolata di reato basata su fatti distinti, e due o piu' delle non divulgazioni e/o false dichiarazioni che ho trovato insieme possono aver piu' peso nel loro complesso che individualmente. La descrizione nella Lettera di richiesta riguarda reati presunti tra il 2014 e il 2019, per circa cinque anni, e copre una gamma di reati diversi. È questo che, a mio avviso, influenzerebbe l'approccio del Giudice per valutare le prove nel loro insieme nel determinare una delle questioni principali davanti alla Corte, che in questo procedimento è questa: c'è ragionevole motivo di credere che l'imputato menzionato nella richiesta abbia tratto vantaggio dalla sua condotta criminale? Ciononostante, considererò la concretezza di ciascuna delle mancate rivelazioni e/o dichiarazioni errate che ho trovato, nel caso in cui sbagliassi nel approccio da me scelto.

93. Considerato nel suo insieme, il caso dell'OPJ avanzato dal DPP era questo: si trattava di una cospirazione in corso, orchestrata da Tirabassi, Monsignor Perlasca e Mincione. a cui, ad un certo punto, il signor Torzi ha aderito (fin dall'inizio nel 2014, secondo la Lettera di richiesta), in cui il sig. Torzi ha avuto un ruolo significativo nel far sì che il Segretariato abbia una somma significativamente superiore a quella che avrebbe altrimenti pagato per l'acquisto della proprietà di Chelsea. Parte di questa cospirazione consisteva nell'invogliare il Segretariato a versare USD 200.500.000 in anticipo, denaro che è stato poi utilizzato per l'acquisto della proprietà di Chelsea. Infatti, come ho realizzato nel punto primo, il signor Torzi non è stato

coinvolto nell'acquisto da parte del Segretariato della proprietà di Chelsea fino al 2018. Ritengo che questa falsa dichiarazione sia concreta. Essa ha dato credito alla successiva affermazione dell'OPJ che il signor Torzi era in grado di estorcere denaro al Segretariato utilizzando il rapporto con i suoi co-cospiratori per ideare l'Accordo quadro e la SPA per interporre Gutt e quindi dargli un mezzo attraverso il quale il Segreteriato pensava di poter controllare il diritto del Segretariato di godere liberamente della proprietà di Chelsea.

94. Parte dell'arricchimento del signor Torzi a spese del Segretariato sarebbe stato un pagamento di 4.000.000 di euro in relazione ad un investimento di EUR 3.900.000. Ma, come ho trovato nel punto 2, questo rappresentava in modo errato la vera posizione, perché il pagamento della commissione a cui il signor Torzi aveva diritto si riferiva a tutti i pagamenti nel fondo Sierra One e non si riferiva specificamente o esclusivamente al GOF. Trovo che sia vero perché è servito a gonfiare il guadagno di Torzi da 4.000.000 di euro a 19.000.000 di euro, invece dei EUR 15.000.000 su cui si è accordato il sig. Hannam QC e, a mio giudizio, potrebbe servire a convincere la Corte che il signor Torzi ha approfittato non di una, ma almeno di un'altra transazione per frodare il Segretariato.

95. Come ho riscontrato al punto 3, la cifra su cui si basa l'OPJ nella lettera di richiesta di oltre EUR 350.000.000 per il costo totale di acquisto della proprietà di Chelsea da parte del Segretariato ha travisato la posizione. Non ero in grado di dire quale fosse il vero costo della proprietà di Chelsea per il Segretariato, ma si trattava, in ogni caso, di una somma significativa rispetto al presunto guadagno criminale del sig. Torzi. Non ritengo che questo travisamento fosse effettivo in sé e per sé.

96. Il fatto che la proprietà di Chelsea sia stata valutata da Strutt & Parker proprio alla fine del 2017 per 275.000.000 GBP non è stato rivelato dall'OPJ nella lettera di richiesta (punto 4). Trovo che questa mancata divulgazione sia concreta perché ha lasciato la Corte con l'impressione che la posizione esposta nella Lettera di Richiesta: che il Segretariato sia stato defraudato della differenza tra quello che si dice abbia pagato (oltre 350.000 euro) e il prezzo di acquisto pagato nel 2012 (129.000.000 GBP), a sua volta una falsa dichiarazione data la valutazione del 2017. Questa non divulgazione e travisamento avrebbe potuto portare la Corte a credere che la portata della frode si estendesse non ad un solo milione ma a decine di milioni di euro.

97. Per quanto riguarda il punto 5, ho trovato che la rappresentazione della Lettera di Richiesta dell'acquisizione da parte del signor Torzi delle 1.000 azioni con diritto di voto in Gutt come segreta e disonesta non è stata fatta sulla base delle prove davanti a me. Era un travisamento della vera posizione, perché almeno Monsignor Perlasca, che agiva con l'espressa autorità e concessione dell'arcivescovo Peña Parra, sapeva il contenuto dell'SPA perché ne era firmatario. Le parole "segreto e disonesto" sono altamente peggiorative, e ammantano i rapporti del signor Torzi in relazione a questo aspetto delle azioni Gutt con un'illegittimità che potrebbe influenzare la valutazione della Corte sul fatto che il signor Torzi abbia effettivamente tenuto una condotta criminale. Trovo che questo travisamento sia effettivo per questa ragione.

98. Il punto 7 si riferisce al travisamento del fatto che il pagamento di 224.640 sterline all'Avv Squillace fosse disonesto in quanto era a beneficio personale del signor Torzi. La Lettera di Richiesta ha omesso di menzionare che l'Avv Squillace stava consigliando il Segretariato (cosa che il Prof Avv Diddi sembra riconoscere nella sua deposizione), il che potrebbe aver spiegato il pagamento fatto all'Avv Squillace. A mio giudizio, questo travisamento è servito a rafforzare il caso dell'OPJ contro il signor Torzi, cercando di coinvolgerlo ulteriormente nella cospirazione

globale contro il Segretariato e nel coinvolgere altri per servire la sua causa. Lo trovo effettivo per questa ragione.

99. Per quanto riguarda il punto 8, ho trovato che il riassunto della deposizione e del resoconto del signor Torzi travisasse ciò che effettivamente era avvenuto. Il resoconto scritto completo del signor Torzi non è stato divulgato, né tantomeno è stato un riassunto corretto o adeguato della sua deposizione presentata dalla signora Nayee nella sua prima dichiarazione o dall'OPJ nella lettera di richiesta. L'incontro con Papa Francesco e i contatti regolari con l'arcivescovo Peña Parra avrebbero potuto indurre la Corte a mettere in dubbio la deposizione presentata nella Lettera di richiesta. Ritengo che si tratti di una non divulgazione effettiva e che avrebbe potuto indurre la Corte a credere che, quando è stato affrontato, il signor Torzi non avesse altre spiegazioni sufficienti se non quella di avere diritto al pagamento ricevuto. Se la vera posizione fosse stata rivelata alla Corte, allora la Corte avrebbe potuto prendere una posizione diversa sulla richiesta di restrizione.

100. Il punto 9 riguardava il travisamento della posizione relativa all'ordine italiano e la mancata rivelazione dell'entità della restrizione ordinata in Svizzera e delle entità contro le quali cui era stato imposto il vincolo. A mio giudizio, ciò avrebbe potuto influenzare l'entità dell'ordine di restrizione qui. La posizione per quanto riguarda l'obiettivo di restrizione in Svizzera era anche travisata nella deposizione della signora Nayee. Trovo che la non divulgazione e i travisamenti erano rilevanti, almeno per quanto riguarda I punti dell'ordine che poteva essere fatto perché la Corte doveva determinare se il vincolo esistente era sufficiente.

101. In sintesi, quindi, trovo che ognuna delle singole non-dichiarazioni e/o false dichiarazioni nei punti 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 sia valida.

102. Nell'adottare l'approccio da me scelto, considero anche la combinazione di ciascuno di questi punti (a parte I capi 3 e 6) per essere concreta. Il quadro presentato era questo:

> Il signor Torzi era coinvolto in una cospirazione di lunga data con il signor Tirabassi, monsignor Perlasca e il signor Mincione, almeno dal 2014 (punto 1). Ha usato la sua influenza con suoi co-cospiratori per ottenere non solo la presunta tangente di EUR 15.000.000 in relazione alla Proprietà di Chelsea, ma anche in relazione ad un inspiegabilmente sproporzionata commissione di 4.000.000 di euro pagata in relazione a una transazione del tutto estranea alla Chelsea Property (punto 2). Il costo totale della proprietà di Chelsea per il Segretariato era di oltre EUR 350.000.000. In realtà, valeva solo 129.000.000 GBP (Punto 4). Il sig. Torzi ha poi manipolato il suo controllo delle società che detengono la proprietà effettiva della proprietà di Chelsea a suo vantaggio acquisendo le 1.000 azioni con diritto di voto a Gutt in un modo che era segreto e disonesto (Punto 5). Il signor Torzi ha reclutato l'Avv Squillace per promuovere la sua causa e si è assicurato il pagamento di 224.640 GBP quando non aveva diritto a tale pagamento (punto 7). Quando si è confrontato con le accuse, l'unica spiegazione che il signor Torzi ha dato è stata che aveva diritto ai pagamenti che aveva ricevuto (punto 8). Altri tribunali in Svizzera e in Italia avevano agito per bloccare i beni del sig. Torzi in base al suo torto nei confronti del Segretariato, come asserito dall'OPJ, e chiaramente c'era un divario tra il valore dei beni bloccati e i beni di cui si chiede il sequestro in questa sede (Punto 9).

103. Considerato nel suo insieme, ritengo che, se messo insieme alle altre affermazioni fatte nella Domanda di sequestro, tale spiegazione potrebbe influenzare la decisione della Corte di

concedere o meno l'ordine e, in caso affermativo, a quali condizioni, e per questo motivo ritengo che i motivi combinati sarebbero rilevanti.

**(3) L'ordine di restrizione dovrebbe essere annullato?**

104. Avendo fatto queste scoperte, devo valutare se esercitare il potere discrezionale della Corte di confermare l'ordine di restrizione.

105. Non considero le omissioni materiali e le false dichiarazioni che ho riscontrato come minori. Sono, in alcuni casi, importanti, o per usare le parole di Longmore LJ, "così spaventose", e in particolare in relazione ai punti 2, 4, 5, 8 e 9. Tutte queste questioni avrebbero potuto essere espresse correttamente se l'OPJ avesse prestato maggiore attenzione nella preparazione della sua Lettera di richiesta e nell'istruzione della CPS. Chiarisco che non faccio alcuna constatazione che la domanda di restrizione sia stata presentata in malafede dal Vaticano. Non penso, tuttavia, che, nell'esercizio della discrezione della Corte, gli interessi della giustizia sarebbero adeguatamente soddisfatti se la Corte non appoggiasse una richiesta di restrizione che è così gravemente in torto come questa. Sarebbe altrimenti una presa in giro del processo, e fornirebbe un forte incoraggiamento ad altri che scegliessero di adottare lo stesso approccio. Tengo presente tutto ciò che hanno detto Laws LJ e Longmore LJ in Jennings riguardo l'interesse pubblico ma, come ha detto Laws LJ, la Corte deve essere attenta a vedere che la sua giurisdizione non sia coscritta al servizio di qualsiasi azione arbitraria o ingiusta da parte dello Stato. A mio giudizio, le mancate rivelazioni e le false dichiarazioni del convenuto sono così gravi che la sanzione finale di assoluzione è giustificata.

106. E' per tutte queste ragioni che ritengo che l'Ordine di restrizione debba essere cancellato.

**(4) Se è così, è garantito il test per un nuovo ordine sul materiale ora davanti alla Corte?**

107. In poche parole, la risposta è no. Nel constatare ciò, considero che se c'è ragionevole motivo di credere che Torzi abbia beneficiato di una condotta criminale, se ci fosse un rischio reale di dissipazione, e qualsiasi ritardo da parte dell'OPJ. Vi e' ragionevole motivo di credere che il signor Torzi abbia beneficiato di una condotta criminale

108. Davanti a me il signor Hannam QC ha focalizzato il caso dell'accusato sulle accuse che il signor Torzi ha ricevuto e sulla vera posizione riguardo al suo controllo di Gutt, e il suo uso di tale posizione per estorcere EUR 15.000.000 dal Segretariato in cambio del controllo delle società con il beneficio della proprietà di Chelsea. Alla fine, questo è stato ottenuto attraverso la vendita al Segretariato delle rimanenti azioni della Gutt appartenenti al signor Torzi (almeno di diritto). Affidamento da parte del DPP e, quindi, l'OPJ sui punti (a) e (f) (vedi [13] sopra) era stato abbandonato ai fini del presente procedimento, anche se la più ampia cospirazione del Tribunale (a) è stata mantenuta. I restanti capi d'accusa riguardano la cospirazione per commettere una frode in un abuso di posizione dominante, il 23 novembre 2018 (capo (b)); frode, tra il 3 dicembre 2018 e il 1° maggio 2019 (capo (c)); ricatto, tra il 5 dicembre 2019 e il 1° maggio 2019 (capo (d)); e riciclaggio di denaro, tra il 5 dicembre 2019 e il 1° maggio 2019 (capo (e)).

109. E' evidente dal materiale su cui si basa il DPP che il caso dell'OPJ rimane incentrato su Torzi che abbia partecipato alla cospirazione con altri, incluso Monsignor Perlasca, e che, di conseguenza, egli ha beneficiato dei pagamenti di 15.000.000 di euro effettuati dal Segretariato. Avendo considerato questo insieme a quello su cui si sono basati i convenuti, non ritengo che il caso dell'OPJ, sia a questo proposito in relazione ai punti sostenuti, sia stata fatta dal convenuto. Nel raggiungere questa posizione, non ho cercato di fare alcuna constatazione di fatto, o

applicare qualsiasi standard di prova. Ho invece considerato se esistono motivi per credere che il signor Torzi abbia beneficiato di una condotta criminale, e la ragionevolezza di tali motivi. Nel fare ciò, ho considerato attentamente le versioni in inglese delle dichiarazioni scritte del signor Torzi alle pagine 635-667 e 765-821 del fascicolo d'udienza.

*Il resoconto del signor Torzi*

110. Al fine di valutare correttamente la deposizione del signor Torzi nella sua dichiarazione scritta, è utile riassumere I punti rilevanti al fine di collocarlo nel contesto delle accuse mosse contro di lui:

(1) Il signor Torzi afferma di essere stato coinvolto per la prima volta con il signor Tirabassi a seguito di una presentazione attraverso l'Avv Intendente, un avvocato della Ernst & Young (che ha agito per il Segretariato), che aveva suggerito che il legame del sig. Torzi con il sig. Mincione avrebbe potuto aiutare a contrattare l'uscita del Segretariato dal GOF (che, secondo il signor Torzi, non rispondeva più alle esigenze del Segretariato) e l'acquisto della Chelsea Property. Se questo fosse corretto, allora è molto tardivo per lui di unirsi alla presunta cospirazione nel punto (a), anche se, almeno nel diritto inglese, una parte può ovviamente unirsi e lasciare una cospirazione in qualsiasi momento. (C'era, apparentemente, una precedente discussione tra il signor Torzi e il signor Luciano Capaldo, un socio di lunga data del signor Torzi, nel maggio 2018, circa l'interesse di un cliente non collegato all'acquisto della proprietà di Chelsea, e il signor Capaldo aveva chiesto al signor Torzi di parlare con il signor Mincione, ma queste discussioni sono cadute dopo che è emerso che il potenziale acquirente era inaffidabile. Il signor Capaldo era anche un direttore del secondo ricorrente, Vita). Il signor Torzi era interessato a stabilire un rapporto con il signor Tirabassi per promuovere i propri prodotti finanziari al Segretariato. Tuttavia, i suoi rapporti con il signor Tirabassi durante il periodo del suo coinvolgimento erano limitati all'operazione d'acquisto.

(2) Il primo incontro del signor Torzi con il signor Tirabassi ha avuto luogo il 13 novembre 2018. Il giorno successivo, 14 novembre, il signor Torzi è stato presentato dal signor Tirabassi al signor Crasso, il responsabile finanziario del Segretariato, in un incontro in un hotel. La discussione in quell'occasione era limitata alla promozione dei prodotti finanziari del sig. Torzi, tra cui EUR 50.000.000 da clienti diversi dal Segretariato.

(3) Le discussioni iniziarono seriamente il 16 novembre, e divenne evidente al signor Torzi che il Segretariato era intenzionato a porre fine ai suoi rapporti con il signor Mincione. Il sig. Tirabassi gli disse che il motivo era triplice: la mancanza di chiarezza nel valore della proprietà di Chelsea (in cui il Segretariato deteneva un interesse attraverso il GOF), il debito legato alla proprietà e il fatto che i titoli che il Segretariato deteneva nel GOF erano soggetti a una forma di pegno[12] ai banchieri del Segretariato, Credit Suisse, come garanzia per gli obblighi del Segretariato nei confronti di CS.

(4) Nel corso di tale discussione, fu chiarito al signor Torzi che era fondamentale per il Segretariato di ottenere una struttura che permettesse a CS di avere un asset stabile da considerare come garanzia, piuttosto che uno soggetto a variazioni in valutazione. In breve, il Segretariato stava cercando di razionalizzare il suo investimento da basso ad un asset

[12] Chiamato dal signor Torzi "Credit Lombard"; noto anche come "credito Lombard".

importante rappresentato dalla proprietà di Chelsea. Il signor Tirabassi era in contatto con un rappresentante di CS durante la riunione, e nel corso di una telefonata di tre ore con il rappresentante, che sarebbe stato sufficiente per gli scopi di CS che l'importante asset potesse essere detenuto tramite una SPV (una società di tramite, spesso una holding), piuttosto che tramite un fondo come il GOF che, per sua natura, era soggetto a variazioni di valutazione, data la dispersione delle attività che deteneva.

(5) Di conseguenza, il 17 novembre il sig. Torzi contattò il sig. Mincione per sapere se il GOF era disposto a cedere la proprietà di Chelsea al Segretariato in cambio delle partecipazioni del Segretariato nel fondo. Il sig. Torzi rimase in contatto con l'Avv Intendente (che agiva per il Segretariato, e prendeva istruzioni dal sig. Tirabassi), e gli chiese di iniziare a preparare il quadro di un accordo per liberare il Segretariato dal GOF. Dopo discussioni con il sig. Mincione, il sig. Torzi suggerì di acquistare la proprietà di Chelsea per 290.000.000 di sterline, e che al sig. Torzi fosse dato un mandato per gestire la proprietà con un compenso annuo del 2% delle entrate più una percentuale su ogni successiva rivendita. Nel acquistare proprietà in questo modo, la proprietà potrebbe essere venduta "così com'è", o sviluppata secondo il permesso di pianificazione che era stato ottenuto, il che potrebbe portare a una vendita finale di oltre 400.000.000 di sterline. In entrambi i casi, il signor Torzi avrebbe assistito nella gestione la proprietà per realizzare il suo potenziale. Anche se il signor Torzi aveva trovato il signor Mincione difficile, sentiva di avere la strategia giusta per raggiungere un accordo. Le cifre dell'accordo tra GBP 20.000.000 e GBP 30.000.000 furono discusse tra il signor Torzi e il signor Tirabassi. Il signor Torzi esplorò anche la possibilità di trasferire la proprietà legale di Chelsea, insieme al debito collegato ad essa, ad un fondo da lui gestito, libero da qualsiasi altro investimento, che avrebbe realizzato il desiderio di CS di eliminare il rischio di variazione di valore da parte di altre attività non performanti. Questo era più vantaggioso per il signor Torzi, poiché avrebbe avuto diritto ad una commissione tra l'1% e il e il 3% per la gestione del fondo (in realtà, la Chelsea Property), più un'eventuale commissione di successo. Per questo motivo Gutt è stato acquistato come lo SPV attraverso il quale la proprietà sarebbe stata gestito dal signor Torzi, con il fondo che acquisiva la proprietà effettiva di Chelsea per il Segretariato, piuttosto che attraverso una partecipazione diretta da parte del Segretariato.

(6) Rappresentanti del Segretariato si sono recati a Londra il 20 novembre per ispezionare la proprietà di Chelsea. Nel frattempo, l'Avv. Intendente disse al sig. Torzi che il sig. Tirabassi e Crasso erano ancora intenzionati a portare avanti l'affare e gli avevano chiesto di indagare sul debito legato alla proprietà. Il signor Torzi rimase in contatto con lui nei giorni 18 e 19 novembre, e il 19 novembre ha fornito all'Avv Intendente un foglio di calcolo che esponeva la sua valutazione dei possibili affari. Questi sono stati trasmessi al sig. Tirabassi per informare Monsignor Perlasca, il delegato del Sostituto del Segretariato. Il sig. Torzi continuò le trattative con il sig. Mincione. In uno scambio separato con l Avv Squillace il 20 novembre, il sig. Torzi chiarì la sua preferenza per il fondo da lui proposto, piuttosto che le strutture proposte dal sig. Tirabassi (che includeva la proprietà effettiva attraverso una SPV). Il sig. Torzi credeva che la struttura del fondo che aveva proposto - che avrebbe portato Gutt a gestire l'unico asset del fondo, il Chelsea Property - si adattava meglio al rapporto di CS con il Segretariato perché le azioni con diritto di voto di Gutt potevano essere date in pegno alla banca con un credito lombardo per garantire il Segretariato.

(7) Le trattative continuarono il 20 novembre. Nelle prime ore del 21 novembre, l'Avv. Intendente inviò un messaggio al sig. Torzi per dirgli che stava discutendo con il sig. Tirabassi

riguardo le commissioni dovute al signor Tirabassi alla conclusione di qualsiasi accordo. Più tardi quella mattina, il sig. Torzi fece colazione con l'Avv Intendente e il sig. Tirabassi, e il sig. Tirabassi chiese al sig. Torzi sui modi in cui potrebbe essere coinvolto nella gestione della proprietà di Chelsea, ma Il signor Torzi ha chiarito che la prima priorità era quella di ottenere l'acquisto della proprietà per chiudere l'affare con il signor Mincione.

(8) I tre uomini uscirono poi per andare nell'ufficio del signor Torzi. Furono raggiunti dall'Avv Squillace e dal sig. Crasso. Si unirono ad una conferenza telefonica con il dottor Piccioli, il responsabile delle relazioni CS per il Segretariato, e altri rappresentanti della banca. Il dottor Piccioli ha chiarito che CS non avrebbe considerato semplicemente la sostituzione del GOF con un altro fondo, ma utilizzare una SPV con una gestione diversa da quella della proprietà (come il Sig. Torzi ha suggerito) sarebbe accettabile. I rappresentanti di CS chiesero che, una volta chiuso l'affare, le azioni Gutt fossero date in pegno alla banca a titolo di garanzia, in quanto ciò avrebbe garantito alla banca una valutazione annuale del valore della proprietà di Chelsea, senza dubbio in base alla quale la banca avrebbe potuto avere una propria opinione sull'entità della sua esposizione nei confronti del Segretariato, e non lasciarla esposta alle variazioni che vengono con investimenti più variabili. Era per questa ragione che le azioni di Gutt sarebbero state divise tra azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto, con il signor Torzi che avrebbe mantenuto le azioni con diritto di voto.

(9) Il signor Torzi lascio' la riunione per visitare il signor Mincione per continuare le trattative. È stato lasciato al Segretariato e ai rappresentanti della banca di risolvere qualsiasi base di un eventuale accordo con Gutt. Il sig. Mincione si era accordato su una cifra di GBP 50.000.000 per concludere l'affare. Era nell'interesse del signor Torzi di concludere un accordo, e così ha aggiunto l'esenzione di altri obblighi del signor Mincione che avevano qualche probabilità di non essere onorati. Altri aspetti dell'accordo vennero discussi, inclusi aspetti non collegati alla proprietà di Chelsea che avrebbero facilitato altri rapporti finanziari che coinvolgevano il signor Mincione.

(10) Lo stesso signor Torzi si sentiva sicuro di poter realizzare un profitto per il Segretariato dalla transazione, che a sua volta lo avrebbe messo in una buona posizione con il Segretariato per il coinvolgimento in eventuali future operazioni di investimento finanziario.

(11) Il 21 novembre, la questione delle commissioni per il sig. Tirabassi e il sig. Crasso è stata sollevata. Queste, apparentemente, si basavano sul fatto che tra di loro avrebbero finanziato parte dell'acquisto per un valore di 50.000.000 di sterline, oltre a qualsiasi denaro proveniente dal Segretariato. Il sig. Torzi non era disposto a discutere un tale accordo con loro finché il loro investimento non si fosse concretizzato. Sembra che ci fosse anche un certo interesse espresso dal sig. Crasso (a nome del Segretariato) ad investire nei prodotti finanziari discussi dal sig. Torzi nel loro primissimo incontro del 14 novembre.

(12) Lo stesso giorno, un avvocato incaricato da Monsignor Perlasca di effettuare l'operazione per conto della Segreteria si trovò in conflitto, e così al suo posto monsignor Perlasca e Tirabassi nominarono l'avvocato Squillace.

(13) Il signor Torzi cenò con l'Avv Intendente e il signor Tirabassi quella sera. Il sig. Tirabassi sollevò nuovamente la questione delle commissioni. Egli fece un resoconto al sig. Torzi sul modo in cui ha gestito alcuni fondi del Segretariato che, a suo dire, gli hanno fruttato commissioni di 20.000.000 di euro all'anno. E' giusto dire che il resoconto che il sig. Tirabassi riferi' a lui e a Torzi che il sig. Tirabassi fosse un uomo avvezzo a pratiche discutibili e nefaste.

Il sig. Tirabassi ha ammesso apertamente di aver ricattato diversi prelati della chiesa, tra cui il cardinale Angelo Becciu, che era stato Sostituto prima dell'arcivescovo Peña Parra. Nulla di tutto ciò, tuttavia, sembrava dissuadere il signor Torzi dal portare avanti l'accordo.

(14) Il lavoro sulla struttura dell'accordo continuò a ritmo serrato. Il 22 novembre, il capitale sociale di Gutt è stato aumentato a 50.000.000 di euro, e 30.000 azioni senza diritto di voto sono state emesse al Segretariato in base allo SPA per il valore nominale di 1 euro. con il requisito CS che ha permesso al Segretariato di mantenere la sua linea di credito con CS. La SPA è stata firmata da Monsignor Perlasca. Il progetto di versione dell'accordo Quadro è stato finalizzato con Monsignor Perlasca. Più tardi quel giorno, il signor Torzi disse che il signor Tirabassi gli offrì i servizi di una prostituta come regalo per riconoscere il lavoro aveva fatto, ma il signor Torzi rifiutò l'offerta.

(15) Il signor Torzi racconta come, il giorno dopo, il signor Crasso raggiunse lui e l'Avv. Nel treno Milano-Roma. Nel corso del viaggio, il sig. Crasso rivelò il funzionamento di un fondo chiamato "Centurion Fund", che il sig. Crasso gestiva e che il sig. Crasso descritto come "completamente non regolamentato per quanto riguarda le politiche di investimento alternative", e come il Fondo Centurion potrebbe essere utilizzato come mezzo di private equity. Il sig. Crasso chiese al sig. Torzi di presentarlo ai suoi clienti per "vendere" loro i suoi contatti in CS. Ha spiegato al signor Torzi come le sue "commissioni" funzionavano attraverso l'uso di società in Svizzera e a Dubai, utilizzando conti bancari nella Repubblica Dominicana. Il signor Torzi ha chiarito che qualsiasi commissione a cui il signor Crasso avrebbe potuto avere diritto non poteva essere regolata attraverso una società di Dubai in quanto i suoi addetti alla compliance non l'avrebbero permesso, e che qualsiasi commissione dovuta a lui deve essere pagata in modo trasparente. Il signor Torzi ha detto che la sua priorità rimaneva l'affare Chelsea Property e la loro discussione iniziale riguardo alle prospettive dell'investimento di 50.000.000 di euro nei prodotti finanziari del sig. Torzi da parte di clienti diversi dal Segretariato. Quando sono arrivati a Roma, il gruppo si è recato in Vaticano per incontrare l'onorevole Tirabassi e Monsignor Perlasca, che li ha ringraziati per tutto il lavoro che avevano fatto, e l'Avv. Squillace in particolare per il lavoro per il Segretariato.

(16) Le cose sono andate avanti come prevedeva l'accordo quadro. L'Avv. Intendente è stato messo come direttore designato dal Segretariato di Gutt, insieme al sig. Tirabassi, le cui nomine furono espressamente autorizzate da Monsignor Perlasca.

(17) Il signor Torzi ha parlato con monsignor Perlasca e il signor Tirabassi in videoconferenza nel pomeriggio del 25 novembre, durante il quale il sig. Torzi ha fatto presente che il contratto di gestione dell'immobile di Chelsea doveva ancora essere firmato. Durante un incontro tra Monsignor Perlasca e l'Avv Intendente il giorno successivo, Monsignor Perlasca disse all’Avv Intendente che il signor Crasso non sarebbe stato più coinvolto nell'affare, e che non ci sarebbe stato più alcun rapporto con il signor Mincione. Senza l'accordo di gestione firmato Torzi cominciò a dubitare che il Segretariato avrebbe onorato gli impegni assunti nei suoi confronti nell'accordo che aveva ideato e mediato con il signor Mincione.

(18) In ogni caso, la transazione si chiuse il 3 dicembre e il Segretariato divenne il proprietario effettivo della proprietà di Chelsea attraverso una serie di partecipazioni tramite Gutt. Non mi è chiaro se sia stato utilizzato il fondo inizialmente previsto dal sig. Torzi.

(19) Il 12 dicembre il signor Torzi tornò a Londra. Nei giorni precedenti sembra che il signor Crasso e il signor Tirabassi abbiano continuato a perseguirlo per commissioni o altri accordi, e che questo abbia ritardato la firma dell'accordo di gestione attraverso il quale il signor Torzi doveva essere compensato per il suo ruolo nel facilitare l'accordo con il signor Mincione. Egli decise di riportare il comportamento scorretto del sig. Crasso e del sig. Tirabassi all attenzione di Papa Francesco.

(20) Il 17 dicembre il consiglio di amministrazione di Gutt ha approvato una risoluzione che richiede l'unanimità "per tutte le attività di amministrazione straordinaria, compreso ... l'acquisto o la vendita di beni, per fornire garanzie, assumere ed effettuare prestiti e quant'altro". Il signor Torzi disse che questo dimostrava come i controlli richiesti da monsignor Perlasca erano stati messi in atto.

(21) Il 18 dicembre Torzi incontrò i signori Crasso e Tirabassi al Bulgari Hotel di Londra, dove minacciarono "o rinunciate alla proprietà e andate via, o la vostra vita e quella dei tuoi figli è a rischio". Gli è stato detto di vendere la gestione di Gutt al Centurion Fund. Ha detto loro che fino ad oggi le loro promesse erano state vane, e che non credeva che ciò che gli chiedevano di fare fosse per il bene della Santa Sede.

(22) Il giorno dopo il signor Torzi parlò con l'Avv Intendente per raccontargli l'accaduto. Il signor Torzi era che l'Avv Intendente avrebbe riferito l'accaduto a Papa Francesco, e avrebbe atteso istruzioni da lui su come procedere. Ha anche mandato un messaggio al signor Tirabassi, che rispose che avrebbero trovato una soluzione. Si impegnò in ulteriori conversazioni con il sig. Tirabassi e il sig. Crasso il 20 dicembre sulla vendita della proprietà di Chelsea al Centurion Fund, per guadagnare tempo. Nel frattempo, l'Avv. Intendente aveva organizzato nel vedere il Pontefice il 22 dicembre.

(23) Il 21 dicembre, però, l'Avv. Tirabassi disse all'Avv. Torzi che, come amministratore di Gutt, avrebbe sospeso il consiglio il lunedì successivo e che le azioni sarebbero state trasferite al fondo Centurion. Dopo aver sentito questo, il signor Torzi ha revocato la nomina del signor Tirabassi come amministratore. Più tardi quel giorno il sig. Crasso inviò una e-mail al sig. Torzi con un accordo per la vendita delle azioni di Gutt del signor Torzi al Fondo Centurion.

(24) L'Avv Intendente ha incontrato Papa Francesco il 22 dicembre, e ha riferito Torzi e il fatto che il signor Tirabassi era stato rimosso come amministratore di Gutt dal signor Torzi. Dopo l'incontro, l'Avv. Intendente disse al Sig. Torzi che il Papa non era a conoscenza del Fondo Centurion e che voleva che i signori Crasso, Tirabassi e Monsignor Perlasca fossero rimossi dal trattare con il signor Torzi, e che, andando avanti, il signor Torzi avrebbe dovuto trattare solo con l'arcivescovo Peña Parra.

(25) L'Arcivescovo Peña Parra convocò una riunione con l'Avv. Tirabassi il 23 dicembre presso il Segretariato. Il sig. Torzi chiese all'arcivescovo di incaricare Tirabassi di lasciare la riunione, dato che non aveva alcun interesse per Gutt, l'Arcivescovo lo fece. Una volta che il Sig. Tirabassi lascio' la riunione. L'Arcivescovo ringraziò il Sig. Torzi per tutto quello che aveva fatto, e menzionò la possibilità di trasferire le rimanenti 1.000 azioni al Segretariato. L'Arcivescovo fece in modo che il signor Torzi e la sua famiglia avessero un incontro privato con il Papa, cosa che avvenne il 26 dicembre. Alla fine dell'incontro l'Arcivescovo aveva da fornire alcuni documenti, ma Torzi chiese all'Arcivescovo di inviarglieli per e-mail, in modo da poterli esaminare più in dettaglio.

(26) Il 27 dicembre l'Arcivescovo Peña Parra scrisse al signor Torzi via e-mail riguardo al trasferimento delle 1.000 azioni di Gutt direttamente al Segretariato, e ha invitato il signor Torzi a presentare la sua proposta di pagamento per il lavoro che aveva svolto fino a quel momento. Questo era in contrasto con la precedente indicazione del Papa all'Avv. Intendente, che gli aveva detto che il Sig. Torzi avrebbe dovuto portare a termine il contratto di gestione.

(27) Il 10 gennaio 2019 il signor Torzi scrisse all'arcivescovo Peña Parra per fissare una telefonata. Il segretario dell'arcivescovo, monsignor Mauro Carlino, ha risposto che l'arcivescovo avrebbe chiamato il signor Torzi alla fine di quel giorno. Lo fece. L'Arcivescovo disse al signor Torzi che la Segreteria desiderava procedere con l'acquisto delle azioni del signor Torzi, ma che aveva nominato lo studio legale londinese Mishcon de Reya per agire. Egli disse che la precedente bozza aveva trasmesso non rappresentava più il modo in cui l'acquisto doveva essere strutturato, e che ora preferiva passare il controllo degli interessi del Segretariato nella Chelsea Property a una società lussemburghese controllata dal Segretariato. Questo è stato confermato successivamente per iscritto dall'Arcivescovo.

(28) Il sig. Torzi aveva già incaricato Bird & Bird di agire per suo conto, e tra l'11 e il 22 gennaio ci furono discussioni tra i due studi legali. Il 12 gennaio l'Avv. disse al sig. Torzi che il Papa aveva approvato che il sig. Torzi continuasse a gestire la proprietà fino alla sua uscita. Il 16 gennaio il signor Torzi inviò all'arcivescovo Peña Parra un dettagliato rapporto che includeva diversi scenari per la gestione continua della proprietà di Chelsea. Egli continuò ad avere scambi quotidiani con l'Arcivescovo riguardo alla gestione della proprietà. Questo è continuato fino a febbraio. Egli ha esortato l'Arcivescovo a affrontare la questione in sospeso del rifinanziamento della proprietà.

(29) Il 22 gennaio l'arcivescovo Peña Parra ha inviato un'e-mail al signor Torzi proponendo di pagargli EUR 5.500.000 come compenso per il lavoro svolto. Il sig. Torzi non riteneva che fosse un'offerta equa, date le spese che aveva sostenuto e la perdita di reddito dal contratto di gestione a cui gli si chiedeva di rinunciare. Egli comunicò all'arcivescovo le sue preoccupazioni per telefono il giorno dopo. L'arcivescovo disse che una soluzione sarebbe stata trovata, e chiese al signor Torzi di continuare a lavorare sul rifinanziamento della proprietà, cosa che lo fece.

(30) Il 23 febbraio, l'Arcivescovo Peña Parra mise le trattative sull'onorario del signor Torzi nelle mani di Luca Dal Fabbro. Il 9 marzo, il signor Dal Fabbro e il signor Torzi hanno concordato un compenso di EUR 20.000.000, composto dai seguenti punti:

(a) un canone annuo fisso di circa EUR 3.100.000, pari all'1% del valore dell'immobile, in forfait dei cinque anni a cui avrebbe avuto diritto il sig. Torzi (circa EURO 15.500.000);

(b) circa euro 2.800.000, come success fee sui canoni di locazione per cinque anni; e

(c) una somma pari al profitto perso a causa della possibile vendita dell'immobile.

Le trattative tra Mishcon de Reya e Bird & Bird sono continuate e i contratti che riflettono l'accordo raggiunto sono stati finalizzati verso la fine di marzo.

(31) L'11 marzo, Monsignor Carlino contattò il sig. Torzi inoltrando una serie di documenti per concorrere alla vendita delle azioni Gutt alla Segreteria. Durante i colloqui del sig. Torzi con Monsignor Carlino, ha insistito che il pagamento dell'onorario del signor Torzi dovesse essere in cambio delle 1.000 azioni. Il signor Torzi era preoccupato per una possibile

plusvalenza potrebbe dar luogo; egli insisteva che il pagamento doveva in effetti riflettere il lavoro che aveva effettivamente svolto e il reddito a cui aveva rinunciato, che era propriamente dovuto alle sue società. Alla fine, Monsignor Carlino accettò questo approccio. Il signor Torzi tenne informato l'Avv. Intendente su quanto stava accadendo in questo periodo.

(32) Le cose sembrarono bloccarsi verso la fine di marzo, e in una discussione con Monsignor Carlino il 2 aprile è emerso che ciò era dovuto a preoccupazioni antiriciclaggio sul pagamento proposto pagamento all'interno del regolatore finanziario del Vaticano, l'Autorità di Informazione Finanziaria (Autorità di Informazione Finanziaria (l'"AIF")). Sia Mishcon de Reya che Bird & Bird hanno sospeso la chiusura fino a quando l'AIF non ha approvato il pagamento proposto al signor Torzi.

(33) Il signor Torzi incontrò Monsignor Carlino il 15 aprile. Monsignor Carlino disse al signor Torzi che "loro" avevano bloccato il pagamento tramite l'AIF al fine di forzare una riduzione dell'importo. Monsignor Carlino ha proposto una riduzione del pagamento di EUR 5.000.000, che Torzi ha ritenuto di non avere altra scelta che accettare. Nei successivi scambi, monsignor Carlino ha detto al signor Torzi che, per rispettare i regolamenti del FIA, le fatture per i servizi dovrebbero essere suddivise come segue:

(a) una commissione di consulenza per la mediazione con GOF per l'operazione, pari a EUR 10.000.000; e

(b) un onorario di consulenza per questioni diverse, come previsto dagli stessi, pari a EUR 5.000.000.

(34) Il 23 aprile la Bird & Bird ha comunicato al signor Torzi di non essere più in grado di agire. Egli ha nominato Eversheds il giorno seguente, che ha ripreso con Mishcon dove Bird & Bird aveva lasciato. Ci fu un ulteriore ritardo nel completamento dell'affare a causa della cattiva salute del signor Torzi a seguito di un intervento chirurgico alle caviglie. Monsignor Carlino apparve inaspettatamente il 1 maggio con un altro uomo sconosciuto al Sig. Torzi, e fece capire al Sig. Torzi che doveva firmare l'accordo. Il signor Torzi disse che l'avrebbe fatto il giorno dopo. Il signor Torzi riferì l'accaduto all'Avv Intendente. Il giorno dopo, si recò in sedia a rotelle all'ufficio di Mishcon de Reya e firmò i documenti necessari per chiudere l'affare.

(35) Il signor Torzi ebbe successivi contatti con il signor Mincione, il quale gli fece pressione per il pagamento di denaro di cui avevano discusso durante le trattative per l'uscita del Segretariato dal GOF. A parte un pagamento di 1.000.000 di dollari in relazione a una transazione immobiliare a New York, nessun altro importo sono stati pagati al signor Mincione.

*Discussione*

111. Gran parte di ciò che il signor Torzi ha da dire nella sua dichiarazione scritta è sentito dire, e ne tengo conto nel valutare la sua spiegazione su ciò che è avvenuto nei suoi rapporti con il signor Mincione e il Segretariato. Tuttavia, ha fornito dei documenti in parte, che vanno a sostenere il suo resoconto. Durante le presentazioni ho chiesto al signor Biggs se c'era qualche documento di CS che ha sostenuto le affermazioni del signor Torzi riguardo alla loro richiesta di strutturazione di Gutt e la divisione in azioni tra il Segretariato e il signor Torzi. Il sig. Biggs mi ha detto che, poiché il sig. Torzi non era cliente di CS, quest'ultima non era disposta ad impegnarsi

in alcun dialogo con lui sulla questione senza senza l'autorizzazione del Segretariato. Nulla di ciò che il signor Torzi ha detto a questo proposito è stato contestato dall'OPJ, sebbene sia stato affrontato dal signor Hannam QC nelle sue osservazioni scritte da Hannam QC del 19 febbraio 2021, nel senso che non c'erano prove a sostegno, e non giustificava la proprietà delle azioni del signor Torzi. Tuttavia, è precisamente il tipo di informazione che un procuratore dovrebbe seguire e indagare. Non cerco di giudicare se gli accordi bancari CS raccontati dal signor Torzi avrebbero funzionato nella realtà, o effettivamente legali o cercavano di pratici o legittimi o se abbiano cercato di raggiungere lo scopo della banca, ma il resoconto del signor Torzi solleva seri interrogativi che, per quanto a conoscenza di questa Corte, rimangono senza risposta da parte dell'OPJ, nonostante il tempo trascorso da quando la dichiarazione scritta del signor Torzi è stata fornita all'OPJ ben più di un anno fa, il 12 giugno 2020.

112. Il nocciolo del caso dell'OPJ contro il signor Torzi poggia sulla sua presunta conoscenza del fatto che il signor Crasso, il signor Tirabassi e Monsignor Perlasca stavano tutti agendo al di fuori della loro effettiva autorità al fine di frodare il Segretariato. L'introduzione del sig. Torzi in questo gruppo, tuttavia, sembra essere stata facilitato dall'Avv Intendente, che non sembra essere soggetto ad alcuna accusa di illecito nella lettera di richiesta. Il signor Torzi è stato specificamente cercato perché il signor Mincione era conosciuto da lui. Non c'è nulla che suggerisca che il signor Torzi abbia avuto rapporti con il Segretariato prima di allora, o che dovesse mettere in dubbio la posizione dei funzionari del Segretariato o o la loro apparente autorità. La transazione è stata espressamente approvata e autorizzata dall'Arcivescovo Peña Parra nella sua delega a Monsignor Perlasca del 22 novembre 2018. Non ho visto nulla che suggerisca che il signor Torzi sapesse o sospettasse che monsignor Perlasca stesse agendo diversamente se non in accordo con quello che diceva ai suoi superiori all'interno della Segreteria incluso, in ultima analisi, il Segretariato stesso, il Cardinale Parolin.

113. Il signor Hannam QC critica il continuo coinvolgimento del signor Torzi nell'affare a seguito delle rivelazioni fatte dal Sig. Tirabassi su come egli controllava alcuni prelati - effettivamente attraverso il ricatto - e attraverso la sua offerta di una "scorta" come regalo in riconoscimento di Torzi. Ulteriori critiche vengono mosse alla risposta del signor Torzi alle insistenti richieste del sig. Crasso e del sig. Tirabassi per "commissioni" o pagamenti in circostanze che farebbero suggerire che non ne avessero diritto. Anche se queste critiche danno da pensare, nella fase in cui queste sono accadute, l'accordo mediato con il signor Mincione Mincione era progredito in modo significativo e il signor Torzi aveva investito molto tempo e sforzi per poter concludere gli affari. Ha anche detto di aver portato tali questioni all'attenzione non solo dell'arcivescovo Peña Parra, ma anche di Papa Francesco. L'OPJ non ha contestato il resoconto del signor Torzi di questi incontri, o ciò che è stato detto in essi.

114. Ciò che desta preoccupazione nella valutazione dei motivi presentati è l'assenza di qualsiasi resoconto diretto o indiretto da parte dell'uomo che si dice abbia preso in carico la transazione in un momento critico: l'arcivescovo Peña Parra. è, inoltre, detto essere la vittima del ricatto di cui al punto (d). Gli appellanti criticano che il resoconto dell'OPJ è inesatto perché nessun tentativo è stato fatto da nessuna delle presunte vittime di denunciare il punto alle autorità durante il lungo periodo di tempo in cui l'estorsione avrebbe avuto luogo, e nonostante il fatto che il Segretariato fosse rappresentato in quel periodo dai suoi avvocati londinesi Mishcon de Reya.

Questa affermazione non si lega bene con i documenti piu' recenti, come questa e-mail da Arcivescovo Peña Parra al signor Torzi del 22 gennaio 2019, intestata "60 SA 1/60 SA Ltd", che diceva questo:

**"SENZA PREGIUDIZIO**

Caro signor Gianluigi Torzi,

Mi riferisco all'ultimo scambio di email tra Federico Valle, Birds & Birds [sic] Filiale italiana (il vostro avvocato), e Shantanu Sinha di Mishcon de Reya (il nostro avvocato), il 21 gennaio 2019.

Per semplicita', userò gli stessi titoli usati dagli avvocati:

1. Target Company - Non abbiamo obiezioni ad avere riassegnata l'intera quota capitale sociale della "60 SA 1 Limited" e della 60 SA Limited, insieme al trasferimento a voi delle nostre azioni di Gutt (allo stesso prezzo concordato per le azioni emesse come atto [sic] novembre 2018 cioè € 1,00). Non intendo entrare nel merito del ragionamento fiscale indicato in quanto questo sarebbe affrontato dai professionisti competenti.

2. Due Diligence - Non avendo ricevuto nonostante tutte le rassicurazioni conferma da parte dell'Avv.to Nicola Squillace di una qualsiasi due diligence fatta proprio per acquisizione dell'asset e di tutte le società collegate, i nostri avvocati (per tutte le buone ragioni che sono sicuro che capite) insistono che tali due diligenze siano prodotte e approvate da loro. Per facilitare questo passaggio, sarebbe vantaggioso per tutte le parti se metteste in contatto i nostri avvocati con le parti interessate (Gruppi di Nome e altri).

3. Prezzo di acquisto - Avete indicato che sareste disposti a vendere le azioni di 60 SA1 per 20 milioni di sterline. A questo proposito [sic] vorrei ricordarvi che il feedback ricevuto dai nostri "mediatori" equivale a non più di 5,5 M (GBP). Io sono anche dell'opinione che questo importo è adeguato e congruo a condizione che nessun problema sia evidenziato dalle due parti.

Come abbiamo già concordato, vogliamo concludere la questione nel più breve tempo possibile, e quindi faccio pieno affidamento sulla vostra collaborazione. Cordiali saluti,

Edgar Peña".

115. È evidente dall'e-mail dell'arcivescovo Peña Parra che ciò che traspariva era una trattativa commerciale tra due parti indipendenti. Nella sua dichiarazione scritta, il signor Torzi ha dato conto di ciò a cui stava rinunciando nell'uscire dalla transazione, e la base per le somme che ha preteso. L'accordo stabilito prevedeva espressamente che Gutt (attraverso il signor Torzi) avrebbe "*prendere le future decisioni strategiche relative allo sviluppo della* [proprietà di Chelsea]". Inoltre, il Segretariato era rappresentato da noti e rispettati avvocati di Londra. Non so non so se sia stata richiesta loro una consulenza sulla posizione del Segretariato in merito alla sua proprietà e il controllo di Chelsea, ma mi sembra, dai documenti che ho visto e dal resoconto del sig. Torzi che il finanziamento dell'acquisto degli interessi nella Chelsea Property sia stato fornito interamente dal Segretariato. Gutt è stato descritto come Agente del Segretariato nell'accordo quadro. La lettera di confronto del 23 novembre 2018 chiarisce che Gutt ha agito come acquirente "*per conto della Segreteria di Stato della Santa Sede" e "GUTT sarà interamente finanziata con capitale proprio dalla Segreteria di Stato della Santa Sede per perseguire l'Operazione*". Sarebbe stato possibile per la Segreteria chiedere aiuto ai tribunali inglesi per dare effetto a questi accordi e quindi costringere il signor Torzi a cedere direttamente il controllo

diretto di Gutt, o a trasferirle la proprietà effettiva di Chelsea. Il sig. Torzi potrebbe aver risposto a tale richiesta con una controproposta per le perdite che ha detto di aver subito che erano oggetto di contrattazione con l'Arcivescovo Peña Parra. Quando è stato invitato a spiegare perché nessuna denuncia contemporanea alle autorità sul presunto ricatto del signor Torzi, l'OPJ ha detto che il Segretariato voleva evitare di esporsi allo scandalo. Può essere così, ma non trovo la spiegazione convincente per le ragioni che ho individuato.

116. Non mi è stato detto cosa abbia fatto cambiare idea al Segretariato, o se gli sia stato presentato il fatto compiuto dopo la denuncia all'OPJ da parte della Banca Vaticana e dell'Ufficio del Revisore Generale. Mi rimane l'impressione che, qualunque sia la posizione, il modo in cui la Segreteria ha agito attraverso i suoi rappresentanti - i signori Crasso, Tirabassi, monsignor Perlasca e l'arcivescovo Peña Parra - abbia lasciato pochi dubbi sul fatto che essi avessero l'autorità di parlare e agire per conto del Segretariato e, a parte la condotta molto discutibile del sig. Tirabassi denunciati dal sig. Torzi, il sig. Torzi ha avuto l'impressione che il Segretariato fosse consapevole e autorizzato per ciò che egli faceva.

117. Il sig. Hannam QC ha indicato le due fatture emesse al Segretariato dalle società del sig. Torzi per il pagamento dei 15.000.000 di euro come prova della complicità del sig. Torzi nel presunto illecito: una da Sunset per un importo di EUR 5.000.000, il 29 aprile 2019; l'altra da Lighthouse per EUR 10.000.000, il 1° maggio 2019. Il signor Torzi ha spiegato il motivo di ciò: è stato indirizzato a farlo dal segretario dell'Arcivescovo Peña Parra, Monsignor Carlino. Mentre ci possono essere implicazioni di elusione o evasione fiscale per il signor Torzi per il modo in cui quei pagamenti sono stati fatturati e il lavoro che si dice abbia fatto, non è accusato di reati fiscali. È evidente che i pagamenti sono stati fatti, e infatti la prova documentale dimostra che almeno il pagamento a Sunset della fattura di 5.000.000 di euro è stato espressamente autorizzato dall'arcivescovo Peña Parra (cfr. pagine 486 e 488 del fascicolo d'udienza), dopo che l'AIF aveva sollevato le sue preoccupazioni. Se ciò che l'OPJ dice ora è un ricatto, dato che i pagamenti sono stati fatti può essere che l'arcivescovo Peña Parra e il Segretariato abbiano ingannato l'AIF sulla natura dei pagamenti. Dubito che l'avrebbero fatto, il che mi porta a mettere ulteriormente in dubbio le affermazioni dell'OPJ.

118. Il signor Hannam QC ha anche fatto affidamento su una serie di contratti non firmati e successivi pagamenti che si dice siano stati fatti dal signor Torzi al signor Mincione come prova della cospirazione tra di loro e la dimostrazione che il rapporto tra di loro non era un vero e proprio rapporto commerciale. Non credo che tali pagamenti si spingano a tanto nei documenti che ho visto. Il signor Torzi ha rivelato il suo precedente rapporto con il signor Mincione, e il successivo pagamento di 1.000.000 di dollari in una transazione immobiliare a New York non collegata alla proprietà di Chelsea.

119. Nel considerare tutte queste questioni, non faccio alcuna constatazione di fatto. In questa fase, la Corte non è interessata alle prove, ma all'esistenza di motivi per ritenere che il signor Torzi abbia beneficiato di una condotta criminale, e la ragionevolezza di tali motivi. Ho esposto la mia valutazione delle questioni di cui sopra per valutare la ragionevolezza dei motivi avanzati dal DPP, e nel fare ciò ho considerato qualsiasi affidamento sul sentito dire e l'ho valutato di conseguenza. Ho scartato la pura asserzione non supportata da prove credibili. Avendo fatto così, e per le ragioni che ho esposto, non ritengo che ci sia ragionevole motivo di credere che il sig. Torzi abbia beneficiato della condotta criminale come il sig. Hannam QC ha cercato di persuadermi.

<u>Rischio reale di dissipazione</u>

120. Ai fini del presente procedimento, il sig. Biggs ha confermato che nessuna questione è stata presa dal sig. Torzi nel fregare il velo societario di Vita, e i fondi nel conto bancario di Vita potevano essere trattati come suoi nella misura in cui qualsiasi beneficio della sua presunta condotta criminale aveva trovato esito nel conto bancario di Vita.

121. Nel corso delle osservazioni orali davanti a me, il signor Biggs ha sostenuto che la decisione della HSBC per ritirare i servizi bancari era stata sollecitata dalle indagini fatte dall'OPJ. Nessuna prova è stata data per dimostrare il volume delle transazioni o gli importi che sono stati girati nei conti bancari di Vita nei momenti rilevanti per la richiesta di restrizione. Mi fu detto dal sig. Biggs che I conti erano conti di lavoro dell'attività di Vita come consulente immobiliare. In ogni caso, il Sig. Biggs ha dichiarato che Vita aveva tenuto il denaro ora soggetto a restrizione e non aveva cercato di dissipare nei vari mesi che hanno seguito l'ordine svizzero (che sembra avesse nel 12 dicembre 2019: si veda, ad esempio, p 583 del fascicolo d'udienza), o anche I molti mesi successivi all'arresto e all'interrogatorio del signor Torzi nel giugno 2020.

122. L'unica spiegazione offerta dal DPP per il rischio di dissipazione è l'apparente intenzione della HSBC di chiudere i conti (si veda il paragrafo 52 della prima deposizione della signora Nayee). La signora Nayee afferma che, "data la natura fraudolenta e disonesta dei reati contestati, c'è un rischio che i beni in questione possano essere dissipati". Questo, ovviamente, non è il test. Ci deve essere un rischio reale di dissipazione.

123. A mio giudizio, questo non è un caso in cui il rischio di dissipazione parla da solo. Sul materiale davanti a me, questo è un caso in cui nessuna dissipazione si è verificata per un lungo periodo, dopo che il signor Torzi era stato arrestato, interrogato e accusato, e in circostanze in cui l'ordine svizzero era stato ottenuto quasi un anno prima della richiesta di restrizione. Tuttavia, oltre alla HSBC che si è mossa per chiudere i conti, nessuna spiegazione è stata offerta sul perché la dissipazione è ora temuta quando non lo era prima. Non viene suggerito che Vita o il signor Torzi faranno altro che aprire strutture bancarie con un'altra banca per condurre gli affari di Vita. Per tutte queste ragioni, io avrei rifiutato la richiesta di restrizione solo per questo motivo, non trovando un rischio reale di dissipazione.

<u>Ritardo</u>

124. Insieme alla considerazione del rischio di dissipazione c'è l'eventuale ritardo nel presentare una richiesta di restrizione. Come ho detto, il DPP non fornisce alcuna spiegazione sul ritardo dell'OPJ nel presentare la Lettera di Richiesta, ma quando l'ha fatto il DPP ha agito prontamente.

125. L'ordine di restrizione richiesto è un provvedimento discrezionale, come suggerisce l'articolo 7(1) dell'ordinanza del 2005. Un ritardo inspiegabile può essere di ostacolo all'esercizio da parte della Corte del suo potere discrezionale di emettere un ordine. Ne ho tenuto conto nel determinare se esiste un rischio reale di dissipazione.

**(5) In caso affermativo, quali dovrebbero essere i termini di tale ordine?**

126. Alla luce della mia risposta al punto (4), questa domanda non si pone.

**L'approccio del convenuto a questo procedimento**

127. Prima di passare agli ordini che devono seguire, trovo necessario fare una serie di osservazioni sulle lettere del Prof Avv Diddi datate 9 gennaio 2021, 20 gennaio 2021, e (presumo) 25 febbraio 2021, e 25 febbraio 2021, e la sua deposizione non datata e non firmata

alle pag. 225 e seguenti del fascicolo dell'udienza, e sulla condotta del DPP nel preparare e presentare ordine di restrizione.

128. Mentre le prime due lettere del Prof Avv Diddi sono riferite alle testimonianze della signora Nayee, che è firmata con una dichiarazione di verità, la terza lettera in cui fa accuse di falsificazione di una firma non lo è (anche se è stata addotta ultimamente da lui con una certa fretta in risposta a una dichiarazione del testimone un giorno o poco prima che io ascoltassi la Domanda di assoluzione). La terza lettera del Prof Avv Diddi suggerisce che la firma è un falso (il sig. Di Iorio) è stato intervistato un anno fa il 13 febbraio 2020, eppure questa affermazione (che, da un punto di vista oggettivo, dovrebbe costituire una parte critica di un caso di frode) non e' parte della lettera di richiesta. Inoltre, la deposizione del Prof Avv Diddi, pur avendo questo titolo, non è niente del genere. È incorniciata come un "rapporto", ed è forse più accuratamente descritta come un breve scritto per persuadere un accusa di fatto, redatto in un modo più familiare con le memorie elaborate nei sistemi di diritto civile. Questa deposizione non è firmata, né contiene una dichiarazione di verità.

129. Non critico il Prof. Avv. Diddi per nulla di tutto ciò, poiché egli può solo seguire la guida offertagli dal CPS che, come gli avvocati incaricati di questo caso per il DPP, deve assumersi la responsabilità di rispettare le regole di procedura penale, specialmente soprattutto in applicazioni urgenti e complesse di questa natura. Questo, come punto di principio fondamentale, include il Crim PR r 33.7, che prevede che nei procedimenti di restrizione una dichiarazione del testimone deve essere verificata da una dichiarazione di verità. Questa Corte non avrebbe dovuto ricordare alle parti queste regole. È una questione di obbligo professionale che sia rispettato. Crim PR r 33.7 è un requisito obbligatorio. Crim PR r 33.7(4) prevede espressamente che se una persona che fa una testimonianza non riesce a verificare la dichiarazione di verità, la Corte può disporre che essa non sia ammissibile come prova. Crim PR La norma 33.7 si applica ai procedimenti ai sensi dell'ordinanza del 2005 come ai procedimenti ai sensi della legge del 2002 Act del 2002: Crim PR r 33.12.

130. Inoltre, non dovrebbe spettare a questa Corte di dover scindere le affermazioni dei testimoni dai fatti su cui si è basato il DPP. I fatti sono per le dichiarazioni dei testimoni; le asserzioni sono per la base e le argomentazioni orali. A volte la deposizione del testimone del Prof Avv Diddi sconfina in una deposizione generica. In applicazioni di questa natura è comprensibile che le dichiarazioni dei testimoni spesso si basino sul sentito dire per stabilire i fatti, e le Norme di procedura penale lo contemplano espressamente. Ma la deposizione del Prof Avv Diddi va spesso oltre. Ci sono due esempi critici che è utile citare, a p 251 del dove il Prof Avv Diddi dice questo:

> "... la procura speciale, in realtà, è stata firmata dal Sostituto Edgar PEÑA PARRA solo il 27 novembre 2018, e che, con ogni probabilità, il SOSTITUTO stesso e il SEGRETARIO DI STATO cardinale Pietro PAROLIN erano stati informati ufficialmente solo il 25 novembre 2018 dall'Avv Nicola SQUILLACE, che lo ha inoltrato per e-mail in pari data a Fabrizio TIRABASSI, mons. Alberto PERLASCA e Emanuele INTENDENTE e fedelmente riutilizzata dallo stesso Fabrizio TIRABASSI per riferire alle Superiori Autorità sui fatti di Londra del 20, 21 e 22 novembre 2018."

Prosegue:

> "La nota in calce al memorandum conferma che solo il 25 novembre 2018, il Cardinale Pietro PAROLIN riconosce e approva la stipula dei contratti del 22 novembre 2018 'Dopo aver letto

questo Memorandum, anche alla luce delle spiegazioni fornite ieri sera da mons. Perlasca e dal dott. Tirabassi, avendo avuto rassicurazioni sulla validità dell'operazione (che porterebbe vantaggi alla Santa Sede), sulla sua trasparenza e sull'assenza di rischi reputazionali (che, anzi, supererebbero quelli legati alla gestione del Fondo GOF) sono favorevoli alla conclusione del contratto. Grazie. P Parolin 25/11/2018. E tacendo, perché sia il cardinale che il SOSTITUTO non erano informati, sul contratto di acquisto delle 30.000 azioni della GUTT SA senza diritto di voto. Infatti, il TRANSFER AGREEMENT (DOCUMENTO 10) è stato firmato il 30 novembre 2018, poi corretto il 3 dicembre 2018, da mons. Alberto PERLASCA per la SSDS, da GUTT SA e dalle Sezioni GOF e RESSF1 del Fondo ATHENA, nonostante l'originale procura rilasciata dal SOSTITUTO a mons. Alberto PERLASCA, non preveda tale atto".

131. Centrale per il caso dell'OPJ è la mancanza di autorità di monsignor Perlasca per vincolare il Segretariato nel modo in cui ha fatto nei suoi rapporti con il signor Mincione. Sia monsignor Perlasca che il signor Mincione sono accusati di essere co-cospiratori nel frodare il Segretariato immediatamente, dal 2014. Se si accetta il contenuto della deposizione del Prof. Avv. Diddi, il Sostituto della Segreteria, l'Arcivescovo Peña Parra, e lo stesso Segretariato, il Cardinale Parolin, devono essere stati completamente ingannati da Monsignor Perlasca e dal signor Tirabassi. Eppure da nessuna parte nei documenti, e tanto meno nella testimonianza del Prof. Avv. c'è alcuna indicazione che l'arcivescovo Peña Parra o il cardinale Parolin abbiano fornito all'OPJ una testimonianza (o anche un resoconto di prima mano) che esponga la loro comprensione dello stato delle cose per quanto riguarda l'uscita del Segretariato dal GOF e l'acquisto della Chelsea Property. Nella deposizione del Prof. Avv. Diddi non c'è alcun riassunto di quale sia la loro posizione su tali questioni. Essi sono, in effetti, i rappresentanti del presunto "perdente", eppure il Prof Avv Diddi fa riferimento allo "stupore delle Autorità Superiori" del Segretariato (p 252) e "i Superiori della SDS [la Segreteria] e in particolare il Sostituto Edgar PEÑA PARRA" senza identificare esattamente chi (forse oltre all'Arcivescovo Peña Parra) fosse stupito, e perché, o dando alcun resoconto diretto dell'Arcivescovo Peña Parra. Né sono stati prodotti nessuno dei documenti critici a cui il Prof. Avv Diddi si riferisce in questo scambio da lui. Spiccatamente assente dai documenti è la nota del Cardinale del 25 novembre 2018.

132. Sebbene le regole di procedura penale contemplino espressamente nelle rr 33.37 e 33.39 che i fatti possano essere provati dallo prova scritta di un testimone, e l'art. 13 dell'ordinanza del 2005 preveda espressamente che le dicerie di qualsiasi grado siano ammissibili nei procedimenti di restrizione, la Corte deve essere cauta nel basarsi o dare un peso significativo ad affermazioni generiche, non comprovate o asserzioni che si basano su resoconti indiretti. È precisamente per questa ragione che la regola contro il sentito dire è diventata una dottrina del diritto inglese delle prove, per difendersi dalla possibilità di invenzione o imprecisione nel valutare il racconto di una parte o di un testimone. Io non esito ad aggiungere che non penso che ciò sia accaduto qui, ma ogni richiedente di un ordine di restrizione senza preavviso e sui documenti deve rendersi conto che, quando si applica la seconda condizione dell'articolo 7(3) dell'ordinanza del 2005, questa Corte deve trovare ragionevoli motivi per ritenere che l'imputato abbia tratto vantaggio dalla sua condotta criminale perché la richiesta possa avere successo. Un eccessivo affidamento su prove per sentito dire non aiuta la Corte in questo compito.

133. Per questo motivo, un richiedente a questa Corte per un ordine di restrizione che faccia affidamento su richieste esterne (come il DPP) dovrebbe essere cauto nel basarsi su fatti non verificati o non supportati da prove dirette prove dirette, e non dovrebbe basarsi senza esitazione su asserzioni che non sono propriamente fatti. Le domande di questa natura sono

spesso presentate in fretta e furia per il timore del reale rischio di dissipazione dei beni, ma l'Ordine di Restrizione non è stata una domanda giustificata da scoperte fatte in una nuova indagine, o anche in un'indagine che si stava gia svolgendo. Come ho detto, il signor Torzi è stato intervistato nel giugno 2020, circa cinque mesi prima che la Ordine di Restrizione fosse fatto. L'OPJ deve aver adeguatamente raccolto i fatti su cui ha si e' basata per l'interrogatorio, ed è chiaro dalla dichiarazione scritta del signor Torzi datata 12 giugno 2020 che l'OPJ ha ricevuto un numero significativo di documenti su cui il signor Torzi si è basato per sostenere il suo punto.

134. Ci sono altri aspetti non indicati nella lettera di richiesta ma sui quali il DPP ha fatto affidamento per ottenere l'ordine di restrizione, come la presunta pretesa generale del signor Torzi nell'interrogatorio relativo al diritto di quei fondi e la mancata menzione delle spiegazioni dettagliate del signor Torzi al confronto con queste affermazioni da parte dell'OPJ. Non so se il DPP ha fatto indagini con l'OPJ sulla difesa alle accuse del signor Torzi; la prima testimonianza della signora Nayee suggerisce che non l'ha fatto. Ci sono altre questioni nella deposizione della signora Nayee che avrebbero potuto essere facilmente e prontamente verificate prima che la richiesta di restrizione fosse fatta, come la richiesta di copie degli ordini di restrizione che si dice siano stati ottenuti su richiesta dell'OPJ in Svizzera e in Italia. Una tale richiesta avrebbe rivelato (a) che non c'era, di fatto, nessuna ordinanza italiana, (b) l'estensione della restrizione nell'ordinanza svizzera, (c) quando l'ordinanza svizzera è stata fatto e contro chi. Potrebbe anche aver avvisato il DPP di indagare su qualsiasi ritardo che può essere emerso nelle ordinanze restrittive straniere richieste dal Vaticano, e la spiegazione per esso. I documenti prodotti dai ricorrenti in questo procedimento suggeriscono che l'ordine svizzero è stato fatto nel dicembre 2019, un anno prima di questa domanda. Le risposte ricevute dal DPP possono benissimo aver messo in guardia il DPP a fare ulteriori indagini sui fatti e sulle questioni su cui si è basato l'OPJ, in modo da garantire che questa Corte non sia stata fuorviata in alcun modo. Questo è un dovere fondamentale di ogni richiedente in applicazioni di questa natura. Nessun richiedente ai sensi dell'ordinanza del 2005 dovrebbe affrontare la presentazione di una domanda a seguito di una richiesta esterna come un esercizio di "spunta casella", o semplicemente esprimere ciò che gli è stato detto da uno Stato richiedente senza valutare adeguatamente il caso presentato. Nessun procuratore in questo paese dovrebbe temere di prendere quell approccio nell'apprensione di qualsiasi mancanza reale o percepita di rispetto reciproco da parte di uno stato straniero in futuro.

135. Le parole caute e preveggenti di Hughes LJ in *Re Stanford International Bank* (In Receivership) [2011] Ch 33 (at 109) meritano di essere qui ripetute per intero come promemoria per qualsiasi richiedente che contempli una richiesta di questo genere in questa Corte:

"Mentre sono rispettosamente d'accordo con l'opinione espressa da Slade LJ in Brink's Mat Ltd v Elcombe [1988] 1 WLR 1350 che può essere fin troppo facile per un obiettore di un ordine di congelamento cadere nella convinzione che quasi ogni mancanza di divulgazione sia un nullaosta per l'annullamento, è essenziale che il dovere di verita' imposto a qualsiasi richiedente di un ordine senza preavviso sia pienamente compreso e rispettato. Non si limita all'obbligo di non travisare. Consiste nel dovere di considerare ciò che qualsiasi altra persona interessata, se presente, vorrebbe adducere a titolo di fatto, o dire in risposta alla domanda, e di mettere tale materiale davanti al giudice. Questo dovere si applica a un richiedente di un ordine di restrizione ai sensi del POCA allo stesso modo di qualsiasi altro richiedente di un ordine senza preavviso. Anche in casi di valore relativamente minori, il potenziale di un ordine di restrizione per interrompere altri rapporti commerciali o personali è considerevole. Il procuratore può credere che l'imputato sia un criminale, e potrebbe avere ragione, ma questo deve ancora essere

provato. Una richiesta di un ordine di restrizione non è assolutamente una questione formale di routine, con l'aspettativa che venga ordinariamente concessa. Il fatto che la domanda iniziale sia probabilmente forzata in un elenco intasato, con un tempo molto limitato per essere affrontata dal giudice, è una ragione in più per l'obbligo di divulgazione che deve essere preso molto seriamente. In effetti un procuratore che chiede un ordine ex parte deve essere un difensore e chiedersi che cosa, se stesse rappresentando l'imputato o una terza parte con un interesse rilevante, direbbe al giudice, e, la risposta a questa domanda, è ciò che deve esprimere al giudice. Questa domanda è un chiaro esempio di come il dovere, nel nostro caso, sia stato ignorato, o almeno semplicemente non sia stato compreso. Questa domanda è arrivata quasi ad essere trattata come routine e a dare il tribunale per scontato. Potrebbe non essere l'unico esempio".

136. Infine. Un certo numero di documenti in lingua straniera sono stati apportati dalle parti in questo procedimento, molti senza alcuna traduzione in inglese o, quando la traduzione in inglese era presente, sotto forma di una traduzione non professionale. La Corte è consapevole della rapidità con cui domande di questa natura sono spesso presentate, ma non è in grado di considerare o valutare adeguatamente documenti che non sono scritti in inglese. La buona pratica richiede una traduzione professionale di qualsiasi documento in lingua straniera da parte di un traduttore adeguatamente qualificato, che deve certificare che la traduzione è accurata, se e' di qualche utilità per le parti e la Corte.

**Disposizione**

137. Per le ragioni che ho esposto:

(1) Accolgo la domanda dei ricorrenti;

(2) Applico l'ordine restrittivo concesso il 12 novembre 2020 da Sua Eccellenza il Giudice Grieve QC; e

(3) rifiuto di reimporre o emettere un'ordinanza restrittiva negli stessi termini di quella emessa.

138. L'udienza della Richiesta di cancellazione si è svolta in privato, e questa sentenza è pronunciata in privato. La sentenza è contrassegnata per riflettere ciò. Le parti erano consapevoli del fatto che la richiesta è stata ascoltata in questo modo, ed è stata elencata come tale. Quando la richiesta è stata presentata dinanzi a me, non c'erano osservazioni sul fatto che l'udienza dovesse svolgersi a porte aperte o privata. Ho esercitato la discrezione della Corte di procedere in privato, tenendo presente la posizione predefinita nei procedimenti penali presso la Corte della Corona è che essi si svolgano in pubblico. Così facendo, ho considerato (a) Crim PR r 33.35, che prevede che i procedimenti di restrizione possano essere ascoltati (b) la natura molto grave delle accuse contro il signor Torzi, (c) la posizione controversa c) la posizione controversa circa lo status del procedimento penale contro il signor Torzi in Vaticano (vale a dire, se fosse stato avviato), (d) se il materiale presentato alla Corte fosse di dominio pubblico, e (e) se tale materiale potrebbe pregiudicare il sig. Torzi (o uno dei suoi presunti cocospiratori, che non sono parte di questo procedimento) in qualsiasi procedimento penale in corso o in quelli che potrebbero seguire.

139. Prima di emettere la sentenza ho invitato gli avvocati Biggs e Hannam a presentare osservazioni scritte QC sull'opportunità di renderla pubblica, e ho invitato le parti a presentare ulteriori osservazioni orali oggi prima di decidere la questione. parti oggi prima di determinare

questione. Mi sembra, tuttavia, che la correttezza nei confronti delle parti e gli interessi della giustizia richiedano che le parti siano autorizzate a considerare la sentenza pienamente prima di fare osservazioni definitive sul punto. In queste circostanze, ordino che le osservazioni finali sulla questione se la sentenza debba essere resa pubblica entro le 16:00 del 17 marzo 2021. In seguito emetterò una decisione scritta sul punto.

140. Ascolterò le parti per quanto riguarda eventuali ordini successivi e la forma dell'ordine finale, e per quanto riguarda qualsiasi decisione sulle spese, tenendo presente il Crim PR rr 33.47 (in particolare, r 33.47(3)(a)) e 33.48(5).